

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE — MARINA MERCANTILE
— POSTE E TELECOMUNICAZIONI

59.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 7 AGOSTO 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FORTUNA

INDICE	PAG.	PAG.
Inversione dell'ordine del giorno:		
PRESIDENTE	896	
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS (Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1313-ter-B)	896	
PRESIDENTE	896, 897, 898	
	899, 900, 903, 904, 905, 907, 910	
	912, 915, 914, 915, 916, 917, 918	
	907	
AMODIO	907, 910, 917, 918	
BAGHINO	908	
BELCI	908	
BODRITO	906, 915, 917	
CERAVOLO	909	
DAMICO	899, 900, 902, 903, 906, 909, 910, 915	
FIORIELLO	915	
FOSCARINI	917	
GUERRINI	908	
GUGLIELMINO	918	
MAROCCO	910, 917	
POLI	917	
RUSSO FERDINANDO, <i>Relatore</i>	897, 898, 899, 902	
	903, 904, 905, 911, 912, 913, 914, 916	
SCIPIONI	911, 912, 913, 914	
TOGNI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>	897, 898, 899, 900	
	903, 904, 905, 906, 908, 909, 910	
	911, 912, 913, 914, 915, 916, 917	
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		
SPITELLA ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 11 febbraio 1971, n. 50, contenente norme sulla navigazione da diporto (3151)	918	
PRESIDENTE	918, 919, 922, 923, 925, 926, 927	
BAGHINO	919, 924, 925, 926	
BALLARIN	921, 926	
CALDORO, <i>Sottosegretario di Stato per la marina mercantile</i>	922, 923, 926, 927	
KORACH	920, 921, 922	
MAROCCO, <i>Relatore</i>	919, 922, 923, 926	
MERLI	921, 924, 925	
Richiesta di un nuovo parere sul disegno di legge n. 3121:		
PRESIDENTE	927	
BAGHINO	927	
Disegno di legge (Seguito della discussione):		
Modifiche allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (2918)	927	
PRESIDENTE	927, 928, 931	
BAGHINO	929	
DAMICO	930, 931	
GUERRINI	930	
GUGLIELMINO	928	
MARZOTTO CAOTORTA	929, 931	
POLI, <i>Relatore</i>	927, 928, 931	
PRETI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>	928, 929, 930, 931	
Votazione segreta:		
PRESIDENTE	918, 931	

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1974

La seduta comincia alle 9.

MAROCCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito il disegno di legge: « Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS » (*Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (1313-ter-B).

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS (Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1313-ter-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS », già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 1° agosto 1973 e modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 22 maggio 1974.

Comunico che la I e la V Commissione hanno espresso parere favorevole.

Passiamo all'esame delle modificazioni apportate dal Senato.

L'articolo 1 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

(*Reperibilità*).

Il personale dell'azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, addetto all'esercizio e manutenzione degli impianti della rete telefonica, degli impianti telegra-

fici e radioelettrici e dei cavi terrestri e sottomarini, può essere incluso in appositi turni di reperibilità per soddisfare le urgenti esigenze connesse con l'insorgere di eventi eccezionali o con il verificarsi di prolungate interruzioni di servizio.

Le condizioni, le modalità ed i criteri per l'inclusione del personale in detti turni di reperibilità, saranno stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione.

Al personale incluso ai sensi del presente articolo nei turni di reperibilità, che non potranno superare, in ogni caso, per ciascun impiegato il numero di dieci al mese, compete, per ogni giornata di turno, il compenso di lire mille ».

La VIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

(*Reperibilità*).

Il personale dell'azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, addetto all'esercizio e manutenzione degli impianti della rete telefonica, degli impianti telegrafici e radioelettrici e dei cavi terrestri e sottomarini, può essere incluso in appositi turni di reperibilità per soddisfare le urgenti esigenze connesse con l'insorgere di eventi eccezionali o con il verificarsi di prolungate interruzioni di servizio.

Le condizioni, le modalità ed i criteri per l'inclusione del personale in detti turni di reperibilità, saranno stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione.

Al personale incluso ai sensi del presente articolo nei turni di reperibilità, che non potranno superare, in ogni caso, per ciascun impiegato il numero di dieci al mese, compete, per ogni giornata di turno, il compenso di lire mille.

Tale compenso, nonché quelli previsti dagli articoli 19, 26, 35, 39 e 52 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, non vanno considerati ai fini dell'applicazione delle disposizioni degli ultimi tre commi dell'articolo 2 della legge 16 novembre 1973, numero 728.

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1974

L'indennità prevista dal predetto articolo 26 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, deve tuttavia essere ridotta nel caso in cui il trattamento economico complessivo del reggente superi quello iniziale di un direttore del gruppo cui appartiene l'ufficio e fino alla concorrenza dell'eventuale eccedenza.

Le disposizioni di cui ai primi tre commi del presente articolo si applicano sino al 31 dicembre 1979.

RUSSO FERDINANDO, Relatore. La prima parte dell'articolo è rimasta identica. Gli altri tre commi, che sono stati aggiunti dal Senato, erano stati proposti anche in questa sede e permettono di non togliere mai l'indennità di reperibilità al personale, una volta che veramente esso sia stato impegnato nei turni di reperibilità. I tre commi mettono anche le altre categorie di personale nelle stesse condizioni di cui gode il personale telefonico. Il mio parere è favorevole.

TOGNI, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Sono del parere di confermare il testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

L'articolo 3 non è stato modificato.

La VIII Commissione permanente del Senato ha approvato il seguente nuovo articolo:

ART. 4.

(Rappresentanza del personale nel Comitato tecnico amministrativo).

La rappresentatività di cui all'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 14 della legge 12 marzo 1968, n. 325, è desunta dal risultato delle ultime elezioni per i rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione, sulla base dei voti riportati nell'ambito compartimentale.

RUSSO FERDINANDO, Relatore. È un articolo che riguarda la rappresentanza del personale e stabilisce che essa sia proporzionale ai voti riportati nell'ambito compartimentale. Sono favorevole all'articolo 4 al quale, del resto, non sono stati presentati emendamenti.

TOGNI, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

La VIII Commissione permanente del Senato ha approvato il seguente nuovo articolo:

ART. 5.

(Ruoli organici delle Aziende e conferimento di posti).

La validità delle disposizioni contenute nell'articolo 46 della legge 12 marzo 1968, n. 325, è prorogata fino al 31 dicembre 1975.

Entro la stessa data possono essere operati, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto col Ministro del tesoro e sentito il Consiglio di amministrazione, trasferimenti di posti dalla qualifica iniziale delle tabelle XV e XVI alla qualifica iniziale delle tabelle XII e XIII di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni, fermo restando il limite complessivo della relativa spesa.

I posti recati in aumento nelle tabelle XII e XIII per effetto del trasferimento previsto dal presente articolo non possono essere conferiti fino a quando nelle tabelle XV e XVI non sarà stato riassorbito il soprannumero eventualmente derivante dalla applicazione del precedente comma.

Le disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge 29 novembre 1973, n. 809, si applicano anche alla tabella XIII di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni, nei confronti degli idonei del concorso bandito con decreto ministeriale 1° marzo 1965, n. 1544, per l'accesso alla qualifica iniziale della tabella predetta, e dei concorsi da bandire con successivi decreti.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 11 della legge 27 ottobre 1973, n. 674, i posti disponibili nella tabella XIV di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, possono essere conferiti, dopo esaurita la graduatoria degli idonei del concorso a 300 posti di operatore di esercizio (ex tabella M) bandito con decreto ministeriale 3 marzo 1965, nu-

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1974

mero 1542, agli idonei del concorso a 362 posti di operatore ULA bandito con decreto ministeriale 19 aprile 1971, n. ULA/A/118.

RUSSO FERDINANDO, Relatore. Espri-
mo parere favorevole, in quanto l'articolo 5
riguarda la necessità di mettere l'ammini-
strazione delle poste nelle migliori condizio-
ni di elasticità al fine di rendere alcune ta-
belle più idonee alle esigenze di servizio.

**TOGNI, Ministro delle poste e delle te-
lecomunicazioni.** Anch'io sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'arti-
colo 5 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

La VIII Commissione permanente del Se-
nato ha approvato il seguente nuovo arti-
colo:

ART. 6.

*(Disposizioni in materia di orario d'obbligo
per il personale applicato ai lavori
a cottimo).*

È abrogato il quarto comma dell'articolo
14 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970,
n. 29.

RUSSO FERDINANDO, Relatore. Anche
questo articolo è nuovo; esso è importante
perché stabilisce che il personale deve ave-
re un orario di lavoro che non può essere
in alcun modo trasformato. Il mio parere è
favorevole. Non sono stati presentati emen-
damenti.

**TOGNI, Ministro delle poste e delle te-
lecomunicazioni.** Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'arti-
colo 6 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

La VIII Commissione permanente del Se-
nato ha approvato il seguente nuovo arti-
colo:

ART. 7.

*(Concorsi alla carriera direttiva tecnica
delle telecomunicazioni).*

Sono ammessi a partecipare ai concorsi
alla carriera direttiva tecnica di cui alla ta-
bella V dell'articolo 113 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 31 dicembre 1970,
n. 1077, anche i laureati in discipline nauti-

che presso l'Istituto universitario navale di
Napoli.

Nel bando di concorso sarà determinato
il numero dei posti da riservare ai laureati
di cui al precedente comma, nonché il rela-
tivo programma di esame.

RUSSO FERDINANDO, Relatore. L'arti-
colo 7 estende ad una categoria di laureati
la possibilità dell'ammissione ai concorsi in
analogia ad altro articolo di un altro prov-
vedimento, per un'altra categoria di laurea-
ti, di cui l'amministrazione ha bisogno ma
che non erano ammessi ai concorsi normali
per la carriera direttiva.

**TOGNI, Ministro delle poste e delle te-
lecomunicazioni.** Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ar-
ticolo 7 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

La VIII Commissione permanente del Se-
nato ha approvato il seguente nuovo arti-
colo:

ART. 8.

*(Conferimento delle mansioni di operatore
al personale ausiliario degli uffici locali).*

Al primo comma dell'articolo 27 dell'al-
legato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29,
dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

c) al personale ausiliario degli uffici
locali l'incarico di mansioni proprie della
qualifica iniziale degli operatori di esercizio
degli uffici stessi, sentita la Commissione
centrale per gli uffici locali.

RUSSO FERDINANDO, Relatore. Tale
articolo riguarda il conferimento di mansio-
ni al personale ausiliario, che ha il titolo
di studio e che svolge appunto delle mansio-
ni superiori. In tali casi il personale au-
siliario, sentita la commissione centrale per
gli uffici locali, può ottenere l'affidamento
di queste mansioni e l'inserimento nella car-
riera degli operatori d'esercizio. L'articolo
risponde, oltre che ad una esigenza, ad un
dovere dell'amministrazione e al diritto di
questo personale, che ha conseguito dei ti-
toli di studio e che svolge mansioni supe-
riori, di essere immesso nelle tabelle pro-
priie degli operatori d'esercizio.

**TOGNI, Ministro delle poste e delle te-
lecomunicazioni.** Sono senz'altro favorevole.

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1974

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

La VIII Commissione permanente del Senato ha approvato il seguente nuovo articolo:

ART. 9.

(*Modalità per l'assunzione delle categorie riservatarie*).

Le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, concernenti l'assunzione obbligatoria delle categorie riservatarie contemplate nella stessa legge, si applicano, per l'accesso ai ruoli del personale dell'esercizio di cui agli articoli 115 e 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con l'osservanza delle modalità contenute nell'articolo 59, secondo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1967, n. 1417.

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. Questo articolo, al quale non sono stati presentati emendamenti, prevede le modalità per l'assunzione delle categorie riservatarie, come disposto dalla legge n. 462 del 1968 relativa agli invalidi.

TOGNI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

La VIII Commissione permanente del Senato ha approvato il seguente nuovo articolo:

ART. 10.

(*Adeguamento degli organici di alcune tabelle del personale postelegrafonico*).

Fino al 31 dicembre 1976 possono essere apportate variazioni, in aumento o in diminuzione, alle consistenze organiche delle tabelle XIV, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077 e delle tabelle XIV e XV di cui all'articolo 125 dello stesso decreto. Tali variazioni, da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazio-

ni di concerto con il Ministro del tesoro, potranno essere effettuate in due fasi e non dovranno globalmente superare il 15 per cento della consistenza organica esistente, per ciascuna delle predette tabelle, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le variazioni di cui al precedente comma, per ciascuna delle aziende postelegrafoniche, saranno operate sulla base di indici parametrici uniformi per l'intero territorio nazionale, che saranno fissati per stabilire il rendimento orario del personale nei settori del movimento postale, dei servizi di banco-posta, del servizio telegrafico e radioelettrico, del servizio di commutazione e dell'esercizio telefonico. Le variazioni terranno altresì conto delle esigenze organizzative degli uffici, che saranno valutate previe consultazioni, a livelli compartimentali e zonali, con le organizzazioni sindacali e con gli enti locali interessati.

L'entità delle variazioni di organico stabilite dal presente articolo, ed i relativi ondi di bilancio, saranno comunicati al Parlamento in appositi allegati agli stati di previsione della spesa delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Sono abrogati le norme contenute nell'articolo 3, punto 1), della legge 28 gennaio 1970, n. 10, nonché i provvedimenti emessi per la loro attuazione.

Gli onorevoli Scipioni, Damico e Baldasari hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « fino al 31 dicembre 1976 » con le seguenti: « fino al 31 dicembre 1975 ».

DAMICO. Sulla questione della delega al Governo abbiamo discusso a lungo. Vi è anche un ordine del giorno con il quale si impegna il Governo a procedere ad una riforma generale dell'azienda, e siccome questa riforma dovrebbe avvenire, in relazione alle trattative intercorse con i sindacati, entro il 1975, noi saremmo del parere che bisognerebbe far coincidere questo adeguamento degli organici con l'inizio della riforma stessa. Si tratta, come si può notare, di una questione più politica che tecnica.

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. Riten- go che vi sia la volontà politica di attuare questa riforma dell'azienda insieme con il settore delle telecomunicazioni e dei servizi

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1974

di banco-posta e postali, e questa volontà mi trova consenziente. Non dimentichiamo, però, che all'origine anche questo provvedimento derivava dal proposito di riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Solo che sono passati ormai due anni e siamo, per ora, semplicemente di fronte a dichiarazioni di buona volontà. Cerchiamo di evitare che si possano costituire degli uffici che intralcino l'attuazione della prevista riforma, ma vorrei ricordare al ministro che alla riapertura dei lavori parlamentari dovrà essere ripresa la discussione sulla prima parte di questo provvedimento (appunto quella che si riferisce alla riforma), a meno che il Governo non voglia sottoporci qualche altro testo, sempre collegato alla riforma stessa.

TOGNI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Per quanto riguarda la riforma, credo di aver fatto delle dichiarazioni precise. Attendiamo che la commissione, che ho nominato, concluda i propri lavori; spero che ciò possa avvenire entro breve tempo. Dopo di ciò, il provvedimento sarà immediatamente presentato al Consiglio dei ministri e quindi al Parlamento. Ma questo articolo, in effetti, verrà applicato immediatamente, per cui prego gli onorevoli commissari di non insistere sullo emendamento, in quanto una sua eventuale approvazione comporterebbe il ritorno del provvedimento al Senato.

PRESIDENTE. Onorevole Damico, insiste sull'emendamento Scipioni, di cui ella è cofirmatario?

DAMICO. Sì, onorevole presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato lettura, non accettato dal relatore, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo del Senato.

(È approvato).

L'VIII Commissione permanente del Senato ha approvato il seguente articolo:

ART. 11.

(*Concorsi ad operatore di esercizio ULA*).

I commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 59 del testo unico delle leggi sul-

l'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, numero 1417, sono abrogati. I commi decimo, undicesimo e dodicesimo sono sostituiti dai seguenti:

« Per particolari esigenze di servizio i candidati possono essere sottoposti anche ad esami orali per l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere specificate nel bando di concorso.

Per determinare il numero di posti da mettere a concorso per la nomina ad operatore d'esercizio in prova negli uffici locali potrà tenersi conto anche dei posti che si renderanno vacanti per collocamento a riposo, entro un anno dalla data di emissione del decreto che indice il concorso, nelle tabelle XXII e XXIII previste dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Ai candidati dichiarati idonei nei concorsi potranno essere conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si renderanno disponibili a qualsiasi titolo entro un triennio dalla data di approvazione della graduatoria, tranne quelli vacanti per collocamento a riposo che l'Amministrazione riterrà di mettere a concorso.

Ove nello stesso triennio siano stati definiti più concorsi, gli idonei del concorso definito prima hanno la precedenza rispetto a quelli inclusi nella graduatoria approvata successivamente.

Gli idonei dei concorsi, effettuati limitatamente ad uffici aventi sede in determinati compartimenti o gruppi di compartimenti o province, hanno, rispetto agli idonei dei concorsi a carattere nazionale, la precedenza nelle assunzioni che l'Amministrazione riterrà necessario disporre presso gli uffici suddetti, dopo l'approvazione delle relative graduatorie e sempre entro un triennio dalla data di approvazione stessa ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'VIII Commissione permanente del Senato ha approvato il seguente nuovo articolo:

ART. 12.

(*Compenso ai prestatori d'opera autonomi*).

L'articolo 136 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1974

agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, è sostituito dal seguente:

« Laddove non sia possibile effettuare il recapito dei telegrammi ed espressi con un fattorino, l'Amministrazione provvede con prestatori d'opera autonomi incaricati di volta in volta e pagati ad opera nella misura e con le modalità da determinarsi con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'VIII Commissione permanente del Senato ha approvato il seguente nuovo articolo:

ART. 13.

(Collaudi degli ascensori e montacarichi).

Per i collaudi di primo impianto e per le ispezioni da eseguire agli ascensori ed ai

montacarichi installati negli edifici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il Ministero stesso è autorizzato ad avvalersi dell'opera dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, che opererà nei termini e nei modi previsti dalla legge 24 ottobre 1942, n. 1415 e dal regolamento per l'esecuzione della stessa legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'VIII Commissione permanente del Senato ha approvato il seguente nuovo articolo:

ART. 14.

(Dirigenti tecnici delle costruzioni e dei trasporti).

I quadri *D* ed *E* della tabella XIII dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativo alla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

Quadro D. — Dirigenti tecnici delle costruzioni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

D	Dirigente superiore	6	Vice direttore centrale	1
			Ispettore generale per i compartimenti e consigliere ministeriale aggiunto	5
E	Primo dirigente	21	Vice consigliere ministeriale	1
			Direttore di divisione	4
			Direttore di ufficio compartimentale	16

—
27

==

Quadro E. — Dirigenti tecnici dei trasporti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

D	Dirigente superiore	3	Vice direttore centrale	1
			Ispettore generale per i compartimenti e consigliere ministeriale aggiunto	2
E	Primo dirigente	21	Vice consigliere ministeriale	1
			Direttore di divisione	3
			Direttore di ufficio presso l'Istituto superiore poste e telecomunicazioni	1
			Direttore di ufficio compartimentale	16

—
24

==

Le dotazioni organiche della qualifica di primo dirigente dei quadri *B* e *C* della tabella XIII dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, saranno rispettivamente ridotte di 5 posti in concomitanza con la cessazione dal servizio di altrettanti primi dirigenti, escluse le cessazioni disposte in applicazione di norme di carattere transitorio speciale.

Le dotazioni uniche delle qualifiche iniziali dei ruoli organici delle carriere direttive di cui alle tabelle IV, V, VI e VII dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, rideterminate ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono complessivamente ridotte di un numero di posti tale da mantenere immutata l'attuale spesa globale, tenuto conto delle variazioni di organico di cui ai precedenti commi.

La determinazione delle tabelle in cui deve essere apportata la riduzione e del numero dei posti da ridurre è effettuata, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli onorevoli Damico, Scipioni e Baldasari hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 14.

RUSSO FERDINANDO, Relatore. Vorrei pregare i colleghi presentatori di ritirare l'emendamento. La sua presentazione è stata determinata dal fatto che si ritiene che gli organici dei dirigenti vengano aumentati; vorrei precisare che le variazioni in aumento di alcune tabelle del settore direttivo trovano una contemporanea riduzione in altre tabelle. Pertanto, questo articolo non provoca un aumento nei quadri dirigenti né da un punto di vista quantitativo né da un punto di vista economico. Infatti, l'ultimo comma dell'articolo conferma quanto sto dicendo in proposito.

Per volontà del Parlamento sono state istituite le direzioni compartimentali: cioè si è voluto procedere ad un decentramento funzionale dell'amministrazione delle poste. Questo è stato attuato con la legge n. 325 del 1968. Solo che tale decentramento non può essere in pratica realizzato, specie con riferimento ai settori tecnici, se non si han-

no i quadri organici con i quali si possono coprire, in base alla legge, posti in questi uffici.

Nel quadro *D* dell'articolo 14 possiamo vedere che viene variato il numero dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti, che vengono portati, rispettivamente, da 4 a 6 e da 10 a 21; una modifica è introdotta circa i posti di direttore di ufficio compartimentale, che attualmente non possono essere ricoperti. Alle modifiche in aumento dei quadri *D* ed *E*, corrisponde una riduzione nell'ambito dei quadri *B* e *C*; l'ultimo comma dell'articolo 14 recita infatti: « Le dotazioni organiche della qualifica di primo dirigente dei quadri *B* e *C* della tabella XIII dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, numero 748, saranno, rispettivamente, ridotte di 5 posti in concomitanza con la cessazione dal servizio di altrettanti primi dirigenti, escluse le cessazioni disposte in applicazione di norme di carattere transitorio speciale ». Si opera quindi un'attribuzione di compiti direttivi per coprire i posti vacanti a livello compartimentale, senza provocare una variazione numerica nell'ambito delle tabelle, mentre non si ha nessun aggravio economico, come si evince dai commi precedentemente commentati.

Pur condividendo perciò lo spirito che anima l'emendamento proposto (quello cioè di non aumentare i quadri tecnici dei ruoli direttivi), devo dichiararmi contrario allo emendamento stesso, e prego i presentatori di ritirarlo, tenendo presenti le considerazioni che ho svolto. Tra l'altro mi sembra che tale emendamento sia in contrapposizione con la volontà, ripetutamente manifestata, di rendere funzionali i compartimenti, attuando quel decentramento amministrativo che, come ho detto, noi stessi abbiamo voluto. Infatti, ho dimostrato che, sopprimendo quest'articolo, lasceremmo scoperti i posti nei settori tecnici dei compartimenti: e credo che ciò facendo verremmo ad assumerci una grave responsabilità.

DAMICO. Noi manteniamo il nostro emendamento, ed insistiamo perché sia votato: questa posizione vuole avere un significato politico. Non vi è dubbio infatti che tutti avvertiamo la necessità di avere aziende funzionali, i cui quadri tecnici assumano sempre più una funzione di direzione effettiva. Ma noi ci preoccupiamo del fatto che in realtà l'amministrazione pubblica del nostro paese, pur avvertendo la

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1974

esigenza di rinnovarsi, e cercando disperatamente di adeguare i suoi quadri tecnici, non diminuisce contemporaneamente il suo vecchio apparato. Soprattutto se prendiamo in considerazione l'amministrazione postelegrafonica, notiamo che vi sono dei settori, a livello dirigenziale, in sovrannumero.

Ora, noi affermiamo il principio che una nuova strada dev'essere percorsa, anche nell'ambito della riforma, e chiediamo che il nostro emendamento venga posto in votazione anche per aiutarvi nell'opera di riforma. La maggioranza poi voterà l'emendamento nel senso che riterrà opportuno: però voglio invitare tutti a fare bene attenzione, perché non si può di volta in volta non avvertire la necessità di diminuire fortemente gli organici per ampliare i settori più moderni: altrimenti l'amministrazione non risponderà mai a quelle esigenze che noi avvertiamo nei suoi confronti.

TOGNI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il relatore è stato molto chiaro nella sua esposizione: ora io vorrei solo richiamare l'attenzione della Commissione su alcuni punti. Innanzitutto l'articolo non comporta nemmeno una lira di maggiore spesa; in secondo luogo, esso non causa alcun aumento degli organici dei dirigenti; inoltre l'articolo medesimo ci pone in condizione di far funzionare quelle direzioni compartimentali che oggi presentano delle carenze, in quanto mancano di personale. Inoltre, occorre tener presente che questo personale che passerà da un incarico all'altro è necessario, perché, con i programmi rilevantissimi di costruzione che abbiamo, manchiamo di ingegneri, e quindi del necessario controllo tecnico. Considerando che abbiamo già dato il via a 700 costruzioni in base ad una precedente legge, e che altre ne stiamo facendo, appare evidente la necessità di disporre di tecnici i quali non solo possano seguire i lavori, ma facciano anche da tramite tra i dirigenti dei compartimenti, poiché questi ultimi dovrebbero seguire l'andamento delle costruzioni, ma certo, se non hanno personale, non possono agire: ed oggi i compartimenti hanno pochissimo personale responsabile. Pregherei pertanto il gruppo comunista di non insistere sul proprio emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Damico, insiste sull'emendamento di cui è primo firmatario?

DAMICO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14, di cui gli onorevoli Damico ed altri hanno chiesto la soppressione.

(È approvato).

L'emendamento Damico, interamente pressivo dell'articolo 14, si intende così respinto.

Gli articoli 4, 5 e 6 del testo da noi approvato non sono stati modificati: essi hanno solo mutato la loro numerazione, divenendo, rispettivamente, articolo 15, 16 e 17.

L'VIII Commissione permanente del Senato ha approvato il seguente nuovo articolo:

ART. 18.

(Conferimento di posti ad idonei).

L'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 27 ottobre 1973, n. 674, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di conferire fino al 31 dicembre 1974 agli idonei del concorso di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1970, n. 10 (ex sostituti portalettere), che non abbiano potuto conseguire l'assunzione in base allo stesso articolo 5, non oltre la metà dei posti disponibili al 30 giugno 1974, nella tabella XIX di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 ».

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. Sono favorevole a quest'articolo introdotto dal Senato, perché esso consente al ministro di risolvere in questo momento alcuni problemi dovuti alla necessità di reperire personale per la distribuzione della posta. Con l'articolo 18, infatti, si potranno utilizzare gli idonei di concorsi precedenti (ex sostituti portalettere) negli uffici principali o locali, a secondo delle direttive dell'amministrazione, per rendere appunto celere quella distribuzione di cui parlavo. Invito quindi la Commissione a dare voto favorevole a quest'articolo.

TOGNI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 18 del testo del Senato, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1974

La VIII Commissione permanente del Senato ha approvato il seguente nuovo articolo:

ART. 19.

(Passaggio in altri ruoli).

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di conferire, mediante concorso per esame e per titoli, il quaranta per cento dei posti che si renderanno vacanti, dalla data di attuazione del primo provvedimento di adeguamento dell'organico di cui al precedente articolo 10 fino al 31 dicembre 1976, nella qualifica iniziale della tabella XIV di cui all'articolo 115 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, al personale appartenente alla tabella X dell'articolo 114 ed alle tabelle XIX, XX e XXI dell'articolo 115 dello stesso decreto presidenziale.

È ammesso al concorso il personale delle predette tabelle che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, sia fornito di diploma di istruzione secondaria di primo grado, sia in possesso di un'anzianità di servizio di ruolo non inferiore a cinque anni e abbia frequentato appositi corsi organizzati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in sede provinciale superando la prova finale, consistente nella predisposizione di una relazione scritta su uno dei servizi di istituto.

Ai fini dell'ammissione al concorso stesso si prescinde dal limite massimo di età.

L'esame è costituito da un colloquio vertente su materie relative ai servizi gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e non s'intende superato se il candidato non abbia conseguito la votazione di almeno sette decimi.

Il concorso potrà essere bandito, senza determinazione di posti, anche prima della data di attuazione del primo provvedimento di adeguamento dell'organico, di cui al precedente articolo 10, salvo l'obbligo di disporre con decorrenza successiva le nomine degli idonei, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti di cui al primo comma del presente articolo.

Il personale che ottenga la nomina di cui al precedente comma è esonerato dal periodo di prova.

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti ed esprimo su di esso parere favorevole. Esso permette una certa elasticità nelle tabelle organiche, che si rende necessaria proprio in vista della riforma di cui abbiamo parlato in precedenza, e offre la possibilità al ministro di ridurre perfino alcune delle tabelle in questione. L'articolo risolve finalmente, in analogia a quanto abbiamo già approvato per il personale telefonico, il problema dell'immissione a concorsi interni del personale che ha svolto mansioni proprie della carriera esecutiva e che ha dei titoli propri per accedere a questa carriera. Attraverso questo articolo finalmente sarà esaudita l'aspirazione di questo personale. In conclusione, invito i colleghi a votare favorevolmente.

TOGNI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Anch'io sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

La VIII Commissione permanente del Senato ha approvato il seguente nuovo articolo:

ART. 20.

(Applicazione dei primi ufficiali promossi alla qualifica superiore).

Gli ex primi ufficiali degli uffici locali, di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, numero 1417, ancorché pervenuti a tale qualifica in base all'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1970, n. 1077, che vengono promossi alla qualifica immediatamente superiore, possono continuare a prestare servizio, a domanda, negli uffici di applicazione.

Nei periodi di reggenza viene ad essi corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. Non sono stati presentati emendamenti nemmeno all'articolo 20. Esprimo parere favorevole anche perché questa Commissione aveva fatto voti affinché i primi ufficiali degli uffici locali non venissero necessariamente trasferiti allorché avessero conseguito per anzianità un grado superiore rispetto a

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1974

quello precedente. Fu votato un ordine del giorno a suo tempo perché non avvenisse questo movimento permanente a livello di uffici locali. Con l'articolo 20 il problema è finalmente risolto.

TOGNI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Gli onorevoli Scipioni, Baldassari, Guglielmino, Ballarin, Carri, Ceravolo, Ciacci, Fioriello, Foscarini, Korach e Skerk hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 20-bis.

(Collocamento in qualifica intermedia).

Con effetto dal 1° luglio 1974, il personale dell'esercizio per i servizi postali e di quello dell'agenzia di Stato per i servizi telefonici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia prestato servizio da almeno sette anni nella qualifica iniziale delle tabelle XIV, XV, XVI, XVII e XVIII per l'amministrazione postale e telegrafica e delle tabelle XII e XIII per la Azienda di Stato per i servizi telefonici di cui agli articoli 115 e 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, proveniente dai concorsi espletati ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, è collocato, occorrendo in soprannumero, nella qualifica intermedia della tabella di appartenenza.

In corrispondenza dell'eventuale soprannumero sono lasciati vacanti altrettanti posti nella qualifica iniziale delle rispettive tabelle.

Gli onorevoli Bodrito, Lombardi Giovannini, Pisanu, Miotti Carli Amalia, Dal Maso, Marzotto Caotorta, Merli, Canestrari, Volpe, Marocco e Baghino hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 20-bis.

Con effetto dal 1° luglio 1974, il personale dell'esercizio per i servizi postali e di quello dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia prestato servizio da almeno sette anni, nella qualifica iniziale delle tabelle XIV, XV, XVI,

XVII, XVIII per l'amministrazione postale e telegrafica, e della tabella XII e XIII per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di cui agli articoli 115 e 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, proveniente dai concorsi espletati ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, è collocato, occorrendo in soprannumero, nella qualifica intermedia della tabella di appartenenza.

In corrispondenza dell'eventuale soprannumero, sono lasciati vacanti altrettanti posti nella qualifica iniziale delle relative tabelle.

Desidero far presente alla Commissione che, poiché questi articoli aggiuntivi, che sono identici, importano conseguenze finanziarie e sotto il profilo del pubblico impiego, potrà esserne messo in votazione soltanto il principio informatore. Successivamente, in caso di approvazione, sarebbe necessario chiedere il parere della I e della V Commissione.

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. Sul contenuto di questo identico articolo aggiuntivo c'è una tale unanimità nella Commissione, che sarebbe inutile discuterne. Dobbiamo far presente però che il provvedimento è rimasto bloccato per un semestre al Senato proprio per questa norma, che non è stata accettata dal Ministero del tesoro, nonostante le pressioni dei relatori e l'unanimità delle organizzazioni sindacali. Se approvassimo questi articoli aggiuntivi, bloccheremmo in pratica il provvedimento e non so per quanti mesi o semestri. D'altra parte, durante la discussione sulle linee generali è emersa la volontà da parte del ministro di portare avanti il contenuto di tali proposte. Forse questa volontà si potrà esplicitare con la presentazione di un disegno di legge *ad hoc* o con l'impegno a sostenere in sede legislativa la proposta di legge Ianniello. Pertanto, se i presentatori ritirassero questi identici articoli aggiuntivi, ne salveremmo lo spirito e il contenuto e alla ripresa dei lavori parlamentari, con l'impegno del ministro, potremmo riuscire ad esaudire l'aspirazione di questa categoria di ex mansionisti (si tratta di seimila dipendenti, per tutti e tre i settori del Ministero). Insistere oggi su questi articoli significa non tanto che essi saranno bocciati, ma che sarà bloccato il provvedimento nel suo complesso, che è molto

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1974

importante, per gli articoli approvati e per quelli che dobbiamo ancora approvare, proprio in questo critico momento delle poste. Il provvedimento si riferisce a tutti i settori delle poste, agli uffici locali, agli uffici principali, al settore telefonico. In sostanza, ci assumeremmo una grande responsabilità. In conclusione se il ministro volesse fornire qualche assicurazione agli interessati, questi potrebbero ritirare gli articoli aggiuntivi.

TOGNI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Mi sono più volte espresso in senso completamente favorevole a questi articoli. Nelle riunioni del gruppo informale di lavoro che hanno avuto luogo al Senato, più volte ho insistito perché essi fossero accolti. Ciò non è stato possibile: il Ministero del tesoro non ne ha voluto sapere. Riconfermo il mio atteggiamento nel modo più preciso e impegnativo. A questo punto le strade da battere sono due. Possiamo innanzitutto mettere all'ordine del giorno della Commissione in sede legislativa, nonostante il parere negativo della Commissione bilancio, la proposta di legge Ianniello: in questo caso il provvedimento tornerebbe all'esame dell'Assemblea. In questa sede le cose andrebbero diversamente, perché mi esprimerei in senso favorevole. In secondo luogo, si potrebbe varare un disegno di legge *ad hoc*.

Sono due strade che affido alla vostra scelta. A mio avviso sarebbe opportuno mettere all'ordine del giorno la proposta di legge Ianniello. Comunque, da parte mia e dell'amministrazione non solo non ci sono difficoltà, ma c'è la ferma intenzione di appoggiare con qualunque mezzo possibile queste proposte, per pervenirne all'approvazione da parte del Parlamento. Non è da oggi che assumo questo atteggiamento.

DAMICO. Noi con questo articolo aggiuntivo ci troviamo di nuovo di fronte a problemi che ormai assumono veramente un valore di principio. In altre occasioni è stato chiaramente affermato — con lo stesso categorico impegno — che il Governo avrebbe in ogni caso risolto la questione. Io comprendo che si tratta di un problema particolare, nel contesto di questo provvedimento. Voi potete avere formalmente ragione quando dite che, se dovesse passare questo emendamento, salterebbe la legge. Il problema è sempre quello che ci troviamo come Parlamento di fronte a situazioni impossibili, per-

ché il Governo non ha risolto questo problema.

Il ministro Togni ci ha messo di fronte ad un'alternativa (discussione in Assemblea della proposta di legge Ianniello o presentazione di un disegno di legge), ma non è possibile continuare con questa altalena incredibile. A mio avviso, se si segue questa seconda via, con l'impegno del Governo, il disegno di legge passerà. Diversamente, continueremo a girare intorno al discorso di sempre. Non vorremmo trovarci di nuovo davanti ad una situazione impossibile come quella attuale. Se invece discutiamo la proposta di legge Ianniello, rischiamo di trovarci di fronte alla stessa situazione di oggi e alle stesse inadempienze. Il Governo nella persona del ministro Togni assuma le sue responsabilità, presenti un disegno di legge in un tempo estremamente limitato! Sono anni che si discute dei mansionisti. Se ne discuteva anche nella passata legislatura, e il problema non è stato ancora risolto.

Tutto questo fermo restando il fatto, per l'affermazione del principio, che il gruppo comunista voterà a favore dell'articolo aggiuntivo.

BODRITO. Su questo argomento mi sono intrattenuto già nel corso della discussione sulle linee generali del provvedimento. In effetti, l'onere finanziario contenuto nello emendamento, così come esso è formulato e a parte le difficoltà di ordine tecnico e regolamentare che provoca per una rapida approvazione del disegno di legge, è ridotto al minimo. Tanto è vero che non so se il problema sollevato dal Ministero del tesoro esista o meno o se non sia di altro genere. Ricordo un episodio avvenuto in una Commissione diversa da questa, in cui ci fu un ministro che, in considerazione di un obbligo finanziario minimo, dichiarò di assumerlo per il suo proprio bilancio; quindi, la questione posta dal Ministero del tesoro venne superata. Nel caso specifico, però, non sarebbe possibile evitare che il provvedimento torni al Senato, ma dobbiamo tener presente che mentre votiamo un articolo — l'articolo 8 — con il quale si istituisce un'altra categoria di mansionisti, ai quali viene riconosciuta una determinata situazione, neghiamo a questi la risoluzione di un loro problema. Ritengo che la soluzione della presentazione di un disegno di legge da parte del Governo sia l'unica possibile per ottenere che questa Commissione,

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1974

data anche la unanimità dei consensi, possa accettare di ritirare questo emendamento. Pertanto, se il ministro si impegna, anche a nome del Governo nel suo insieme, a presentare un disegno di legge per risolvere rapidamente questo problema, potremmo fare ancora una volta un passo indietro e dire a questi lavoratori che debbono ancora aspettare. Me se questo impegno non dovesse esserci, dichiaro, a titolo personale, che voterò a favore dell'emendamento proposto.

BAGHINO. Questa decisione dovrebbe essere presa quando avremo respinto tutti gli emendamenti; in caso contrario, cadrebbe tutta l'impostazione incentrata sulla necessità di approvare il disegno di legge in questo testo per non rinviarlo al Senato.

Io condivido quanto ha mostrato di temere il relatore in merito al fatto che gli articoli aggiuntivi potrebbero essere respinti e ciò potrebbe significare rimandare ancora la soluzione del problema dei mansionisti. Non mi pare che ciò possa avvenire, in quanto siamo tutti decisi ad approvare questi articoli aggiuntivi. Per prima cosa, quindi, accertiamo che la legge non venga emendata, ed in secondo luogo, ove venga trovata una diversa soluzione, questa deve essere di tutta la Commissione, in modo da evitare che un gruppo qualsiasi chieda che sia posto in votazione un emendamento di questo tipo. Nel qual caso, io sarei obbligato ad insistere sul nostro articolo aggiuntivo, in quanto sarebbe ingiusto che vi fosse un impegno da parte del Governo e della Commissione per tranquillizzare gli ex mansionisti e poi qualche gruppo assumesse l'iniziativa di proposte isolate. Ciò permetterebbe un'azione politica esterna nettamente in contrasto con la volontà unanime di tutta la Commissione.

Se si dovesse decidere di accantonare questi articoli aggiuntivi, dovremmo oggi stesso chiedere la sede legislativa per il provvedimento n. 341, fermi restando tutti gli impegni del ministro perché l'iter si svolga, in un senso o nell'altro, il più spedatamente possibile. Possiamo, intanto, chiedere la sede legislativa per la proposta di legge Janniello n. 341?

PRESIDENTE. Dobbiamo attendere il parere della V Commissione bilancio.

BAGHINO. Possiamo chiederla e poi attendere questo parere.

PRESIDENTE. Proprio per la serietà dei nostri lavori desidero ricordare quanto stabilito nell'articolo 92 del Regolamento: « Il Presidente della Camera può, a norma del primo comma del presente articolo, proporre all'Assemblea il trasferimento di un progetto di legge, già assegnato in sede referente, alla medesima Commissione in sede legislativa. Tale proposta deve essere preceduta dalla unanime richiesta dei rappresentanti dei Gruppi nella Commissione, dall'assenso del Governo e dai pareri, effettivamente espressi, delle Commissioni bilancio e programmazione o affari costituzionali quando queste siano state consultate a norma del secondo comma dell'articolo 93 ».

BAGHINO. Pur con tutta la buona volontà, vi sarebbe pur sempre un fatale ritardo nell'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Potremmo sollecitare il parere della V Commissione bilancio e programmazione economica.

AMODIO. Questa Commissione ha già espresso in precedenza il proprio parere.

PRESIDENTE. Ma non sugli emendamenti che le sono stati inviati.

BAGHINO. Il parere era interlocutorio. Vogliamo trovare una soluzione? In base al regolamento abbiamo bisogno del parere delle Commissioni competenti; la nostra volontà, in questo momento, non è autonoma. Sostenendo di voler procedere rapidamente all'approvazione, cadiamo nel millantato credito. Gli emendamenti che sono stati introdotti hanno comportato ben altro che i 220 milioni che avrebbero rappresentato il costo della disposizione a favore degli ex mansionisti a datare dal 1° gennaio 1974. Il Senato, mentre ha aderito a modifiche del genere, ha invece accantonato due emendamenti, tra cui quello relativo agli ex mansionisti; altri emendamenti sono stati ritirati.

Ora ci si può chiedere come mai proprio quell'emendamento sia stato respinto. Può darsi che, trattandosi di un problema molto settoriale, i sindacati non abbiano avuto alcuna intenzione né passione di interessarsi ad esso, essendo impegnati a riordinare tutte le questioni relative a questo disegno di legge. Ormai tale problema è superato, e quindi tutti hanno la volontà di collaborare al riconoscimento dei diritti

degli ex mansionisti. Allora vi può essere stato questo intiepidimento, mentre oggi c'è un infervoramento da tutte le parti politiche.

Se tutti i gruppi decideranno di accantonare la questione degli ex mansionisti, aderendo a quanto ha suggerito il Governo (ma poi battendosi per fare in modo che il ministro dia parere favorevole agli articoli aggiuntivi in questione), anche il nostro gruppo si schiererà su tale posizione: se ciò non avverrà io personalmente presenterò un apposito emendamento, insistendo per la sua votazione.

GUERRINI. Ci troviamo dinanzi, da una parte alla volontà unanime della Commissione di risolvere il problema degli ex mansionisti, che da molto tempo attende una soluzione, addirittura dalla precedente legislatura, e dall'altra al veto posto dal Ministero del tesoro all'approvazione di quest'articolo aggiuntivo, così che se oggi lo approvassimo, esso riceverebbe il parere contrario del rappresentante del tesoro in sede di V Commissione bilancio: si tratta di due fatti incontrovertibili, dei quali dobbiamo tener conto.

Ora, noi potremmo ugualmente approvare l'articolo relativo agli ex mansionisti, come manifestazione di volontà politica da parte della Commissione, pur sapendo che la V Commissione bilancio non ci darà su di esso parere favorevole...

TOGNI, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Così facendo, perderemmo solo del tempo!

GUERRINI. Il ministro delle poste, del resto, me ne rendo conto, può assumere solo impegni che riguardano il suo dicastero e che non implicano le responsabilità del ministro del tesoro; questi infatti, di fronte ad un disegno di legge che il ministro Togni presentasse, potrebbe esprimere il suo parere contrario, come ha già fatto a proposito della proposta di legge Ianniello, che praticamente risolveva il problema di cui ci stiamo occupando.

Ora possiamo elevare delle proteste per il fatto che il tesoro faccia delle opposizioni di fronte ad una spesa relativamente modesta qual è quella implicata da quest'articolo aggiuntivo, e non voglia portare a soluzione il problema: però, stando così le cose, non possiamo che accontentarci appunto di una protesta e accantonare l'arti-

colo aggiuntivo (e questa è la mia proposta) se vogliamo giungere ad una definizione del provvedimento al nostro esame, consentendo al Ministero delle poste di risolvere l'importante problema che è alla base di questo disegno di legge.

Alla ripresa dei nostri lavori, dopo le ferie estive, potremmo chiedere al Presidente di rendersi interprete della volontà della Commissione (se sarà espressa in questi termini), convocando magari presso la nostra Commissione il ministro del tesoro o un suo rappresentante per assistere a una discussione che sia insieme di merito e di natura finanziaria. Ho infatti l'impressione che il rappresentante del tesoro, recandosi sempre presso la V Commissione bilancio, e considerando quindi i riflessi puramente finanziari delle questioni, si sia ostinato su una posizione che probabilmente potrebbe mutare analizzando il problema nel merito.

BELCI. Concordo con l'onorevole Guerrini circa la prima parte della sua proposta, cioè di accantonare gli articoli aggiuntivi sui cui stiamo discutendo ed approvare il disegno di legge nel testo pervenutoci dal Senato.

Per quanto riguarda il problema degli ex mansionisti, mi pare che possiamo attuare una dimostrazione di concreta buona volontà tenendo presente in parte la proposta formulata dall'onorevole Baghino e in parte quella avanzata dal ministro. Noi siamo cioè in grado formalmente di chiedere la sede legislativa per il provvedimento di cui si è qui parlato, perché non è vero che la V Commissione bilancio abbia espresso un parere negativo; essa ha solo accettato una richiesta di rinvio del parere avanzata dall'onorevole Ianniello e motivata dalla ricerca di un chiarimento all'interno del Governo sul merito del problema. Perciò non possiamo, ripeto, chiedere la sede legislativa per questo provvedimento e attendere il parere della V Commissione bilancio.

Per quanto riguarda la seconda parte della proposta avanzata dall'onorevole Guerrini, non credo che il nostro regolamento ci consenta di convocare presso la Commissione trasporti un rappresentante del Ministero del tesoro, che potrà sempre chiedere a noi di recarci piuttosto presso la V Commissione bilancio, durante la seduta che si terrà per esprimere il parere sul problema degli ex mansionisti, in modo da illustrare il merito della questione: credo però che anche così l'atteggiamento da par-

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1974

te del rappresentante del tesoro non cambierebbe.

Io penso pertanto che dovremmo chiedere la sede legislativa per il provvedimento di cui ho detto, e che ci dovrebbe essere un impegno politico dei capigruppo a premere sul ministro del tesoro, assieme al ministro delle poste, affinché modifichi la sua posizione; se questo non potrà avvenire, e resterà invariata l'opposizione da parte del tesoro, i capigruppo, sollecitati dai membri di questa Commissione, dovrebbero chiedere l'inserimento, nel calendario dei lavori dell'aula, della proposta di legge Ianniello, in modo da poterla discutere appena sarà possibile.

TOGNI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Se la V Commissione bilancio dovesse prendere nuovamente in considerazione questo argomento, chiedo di essere invitato anch'io, per illustrare nel merito il testo.

CERAVOLO. Onorevole presidente, vorrei far rilevare che questo disegno di legge ci è stato inviato dal Senato nel mese di maggio: se il Governo, dopo tutti gli impegni che sono stati assunti, avesse avuto l'intenzione di risolvere il problema, avrebbe avuto tutto il tempo per presentare un disegno di legge apposito. Se ora non si raggiunge l'accordo fra il Ministero del tesoro e quello delle poste e delle telecomunicazioni per approvare e portare avanti un disegno di legge, oppure un emendamento al disegno di legge che stiamo discutendo, oppure, infine, per appoggiare la proposta di legge Ianniello, è inutile trovare delle scappatoie, che non rappresentano altro che un ulteriore rinvio di una questione che ormai da troppo tempo viene rinviata. Se approvassimo questo emendamento oggi e ci fosse l'accordo nell'ambito del Governo, al Senato ci vorrebbe poco tempo per l'approvazione.

Noi siamo del parere che occorra accettare la proposta dell'onorevole Guerrini, nel senso di convocare qui tutti e due i ministri oppure di tenere una riunione congiunta con la V Commissione bilancio. Comunque, è opportuno sospendere la seduta in questo momento, non votando gli identici articoli aggiuntivi 20-bis, per vedere se è possibile ottenere l'assenso del Governo per sbloccare sollecitamente la situazione. Se questo non sarà possibile, ognuno assumerà le proprie responsabilità, mettendo in votazione gli articoli aggiuntivi 20-bis,

in modo da vedere se il Governo mantiene o no tutti gli impegni assunti nei confronti della categoria.

La nostra proposta coincide con quella dell'onorevole Guerrini: rinviare questa seduta a giovedì, venerdì e anche a domenica, per permettere l'incontro con il ministro del tesoro. Se procediamo in modo diverso, prendiamo in giro noi stessi e gli altri.

TOGNI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Se noi approviamo questi identici articoli aggiuntivi ora, dobbiamo sospendere la discussione e chiedere nuovamente il parere della V Commissione bilancio. È un parere, però, che conosciamo già: se vogliamo perdere del tempo, facciamolo pure. La V Commissione bilancio, infatti, ripeterà il parere già espresso.

CERAVOLO. Se lei presenta un disegno di legge apposito, che cosa può accadere di diverso?

TOGNI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Poiché si tratterà di un disegno di legge, negoziando in un certo modo può anche darsi che si riesca a superare l'ostacolo. Io spero che si riesca. Ad ogni modo, prendo l'impegno di presentare al massimo nella prossima settimana il disegno di legge al Consiglio dei ministri. Ve ne invierò la copia.

Certo è che non dobbiamo far correre il rischio di un nuovo parere negativo ad un'amministrazione che è favorevole e che attende questo provvedimento, per le sistemazioni e i vantaggi che da esso derivano.

Avete perfettamente ragione, sono il primo a dirlo. Del resto, al Senato ho difeso questo articolo fino all'ultimo momento; quando si è trattato di prendere o di lasciare tutto, anche le organizzazioni sindacali sono state del parere di prendere intanto tutti i benefici derivanti dal disegno di legge che stiamo discutendo. Per il resto, continueremo il nostro interessamento.

DAMICO. È emerso un fatto nuovo, nel senso che il ministro ha assunto l'impegno formale di presentare un disegno di legge entro la prossima settimana. Noi chiederemo comunque di votare oggi il nostro articolo aggiuntivo, non per sfiducia ma per una verifica puntuale e precisa, come diceva giustamente il compagno onorevole Ceravolo, su una volontà di questo tipo, quando non si volesse correre dietro alle varie

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1974

iniziative o alla diatriba fra il Ministero del tesoro e quello delle poste e delle telecomunicazioni. Il tempo a disposizione infatti c'era: il Senato ha approvato il disegno di legge in data 27 maggio 1974; in questo periodo il Governo aveva tutto il tempo per assumere autonomamente un'iniziativa, se voleva risolvere il problema. Siccome ci siamo per troppe volte trovati di fronte a degli impegni disattesi, come ricordava l'onorevole Ceravolo, anche per il rispetto di noi stessi, accettiamo formalmente questo nuovo impegno, ma vi chiediamo di votare il nostro articolo aggiuntivo, perché riteniamo di condurre una battaglia anche nel vostro interesse. Questa è la cosa più seria da fare.

TOGNI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Desidero precisare che il nostro impegno vale in quanto il provvedimento in discussione sia approvato oggi. D'altra parte, con l'articolo 20-bis pendente, non è possibile approvare un disegno di legge o una « leggina ». Perderemmo del tempo e non so, del resto, quale potrà essere il risultato della votazione. Vi prego quindi di non approvare l'articolo aggiuntivo, perché significherebbe rinviare l'approvazione della legge a dopo le ferie senza alcun vantaggio.

MAROCCO. Desidero confermare il voto favorevole al nostro articolo aggiuntivo, ma, in considerazione del fatto che abbiamo presentato un ordine del giorno sullo stesso argomento e dell'impegno che il ministro Togni ha assunto di presentare un disegno di legge apposito nella prossima settimana, mi rivolgo ai colleghi affinché votino all'unanimità l'ordine del giorno, che riconferma l'impegno del ministro a superare gli ostacoli attuali. Occorre anche tenere presente che votando l'articolo aggiuntivo adesso, ciò significherebbe bloccare l'*iter* del disegno di legge.

PRESIDENTE. Debbo far presente che, ai sensi dell'articolo 72 del regolamento, non è possibile assegnare alle Commissioni progetti di legge che riproducano sostanzialmente il contenuto di progetti precedentemente respinti, se non siano trascorsi sei mesi dalla data della reiezione. La norma è estesa anche agli emendamenti per cui, se la Commissione respingerà gli articoli aggiuntivi 20-bis, sarà inutile poi rivolgere raccomandazioni al ministro perché presenti

entro martedì prossimo il disegno di legge al Consiglio dei ministri. Per sei mesi, infatti, non se ne potrebbe discutere.

DAMICO. Siamo d'accordo. La questione regolamentare risolve il problema. Trasformeremo pertanto il nostro articolo aggiuntivo in ordine del giorno, tenuto conto dell'impegno preso dal Governo.

MAROCCO. Ritiriamo anche noi il nostro articolo aggiuntivo.

BAGHINO. La mia dichiarazione si riferisce al preannunciato ordine del giorno, che pregherei di considerare come presentato da tutta la Commissione. Io ritengo il ministro sincero nel momento in cui assume questo impegno, ma la prossima settimana il Consiglio dei ministri non si riunirà ed a settembre è prevista la famosa verifica, quel certo appuntamento che tutti conosciamo. Non vorrei, quindi, che caduto il Governo, il nuovo responsabile del dicastero non tenesse in alcun conto quanto abbiamo detto. Prego ancora il Presidente della nostra Commissione di accertarsi se oggi stesso la V Commissione bilancio e programmazione può esaminare questo argomento, perché anche nel caso che il Governo in quella sede dovesse esprimere parere contrario, e la Commissione, che è l'espressione di tutti i gruppi, dovesse invece esprimere parere favorevole, potremmo accorciare l'*iter*. Pertanto, facciamo pure questo tentativo nei confronti della V Commissione bilancio; in questo caso conterebbe ben poco l'eventuale resistenza del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Pertanto, gli identici articoli aggiuntivi 20-bis risultano ritirati e saranno ripresentati sotto forma di ordini del giorno.

Il Senato ha approvato il seguente nuovo articolo:

ART. 21.

(Indennità per i servizi viaggianti).

Con effetto dal 1° aprile 1973 per il personale in servizio negli uffici ambulanti e natanti o in servizio viaggiante di messaggere che, nel periodo trascorso fuori residenza, non fruisca di alloggi o mense messi a disposizione dall'Amministrazione o dall'Istituto Postelegrafonici e ad essi facenti carico in tutto o in parte, l'indennità

oraria di fuori residenza di cui al primo comma, punto 1), dell'articolo 23 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, è maggiorata del venticinque per cento.

L'indennità di cui all'articolo 23 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sia nelle misure previste dalla norma stessa che in quelle maggiorate ai sensi del precedente comma, è soggetta alle ritenute erariali e assistenziali stabilite dalle vigenti disposizioni per il trattamento economico di missione dei dipendenti statali.

Gli onorevoli Scipioni, Baldassari, Guiglielmino e Ceravolo hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

« Con effetto dal 1° aprile 1973 il primo comma dell'articolo 23 dell'Allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, è sostituito dal seguente:

” Al personale in servizio negli uffici ambulanti e natanti o in servizio viaggiante di messaggero è concessa una indennità che viene determinata secondo i seguenti coefficienti:

1) indennità oraria di fuori residenza (periodo intercorrente dall'ora di entrata in vettura per il lavoro preparatorio per il viaggio di andata, all'ora di discesa dalla vettura al rientro in sede come stabilito in apposito modello):

Direttori di treni postali e capiturni lire 317
Rimanente personale lire 285

2) indennità oraria di servizio (periodo intercorrente dall'ora di entrata in vettura per il lavoro preparatorio, all'ora di discesa dalla vettura previsto con apposito modello, tanto nel viaggio di andata quanto in quello di ritorno in sede, escluso quindi il tempo trascorso in riposo fuori residenza, nonché in viaggio fuori servizio, sia all'andata sia al ritorno, per il quale tempo si applica la sola indennità di fuori residenza):

Direttori di treni postali lire 64
Capiturno lire 57
Impiegati lire 52
Agenti in servizio di messaggero lire 51
Agenti in servizio di ambulante lire 45

Le indennità di cui sopra sono contegiate ad ore intere, le frazioni di ora inferiori alla mezz'ora si trascurano, le frazioni superiori si calcolano per ora intera, il computo di quelle relative alle indennità di cui al punto 2 si effettua sommando le pre-

stazioni dei viaggi di andata e ritorno per ciascun turno;

3) indennità oraria e notturna per il servizio in viaggio, secondo le aliquote stabilite nel precedente articolo 19;

4) indennità di percorrenza di lire due e trenta centesimi per chilometro, per servizi su treni diretti, direttissimi e rapidi o su uffici natanti a lungo percorso, e di lire tre e quaranta centesimi per servizi su treni accelerati ed omnibus o su uffici natanti a breve percorso.

Per le ritenute erariali e assistenziali sulle indennità, di cui al precedente comma, si applicano le norme vigenti per il trattamento economico di missione dei dipendenti statali.

RUSSO FERDINANDO, Relatore. La prima parte di questo emendamento è uguale a quella contenuta nell'articolo, e quindi da ritenere assorbita. Per quanto concerne, invece, la seconda parte, debbo dire che la indennità di servizio, in verità, non è contemplata, mentre per analogia sarebbe auspicabile che lo fosse. Ma, trattandosi di poche lire, ritengo che non si debba insistere per evitare che il provvedimento si blocchi. La questione potrà essere ripresentata alla prima occasione.

TOGNI, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Pregherei i presentatori di ritirare questo emendamento. Attraverso i decreti delegati approvati recentemente, e sia pure nella limitatezza dei fondi e del tempo, cercheremo di venire incontro a queste esigenze.

SCIPIONI. Le ragioni che ci hanno spinto a presentare questo emendamento sostitutivo sono semplici e chiare. Noi discutemmo dell'aumento di questa indennità in Commissione allorquando esaminammo un provvedimento concernente il personale delle poste, e su un emendamento di questo tipo (fu presentato da parte dei rappresentanti di tutti i gruppi) vi fu l'assenso del Governo, il quale pregò la Commissione di non insistere per la votazione in quanto, al Senato, l'emendamento sarebbe stato introdotto in questa legge. La cosa strana è che di questo emendamento al Senato è stata votata soltanto una parte e non integralmente. Non conosciamo le ragioni di tutto questo, per cui insistiamo perché questo nostro emendamento venga votato.

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1974

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento sostitutivo dell'intero articolo 21, di cui ho dato lettura, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 21 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Il Senato ha approvato il seguente nuovo articolo:

ART. 22.

(Riserva di posti).

Fino al 31 dicembre 1976 è riservata, nei concorsi pubblici di accesso alle qualifiche iniziali delle tabelle XIV, XIX e XII di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, una aliquota dei posti messi a concorso, pari al 5 per cento per la tabella XIV e al 10 per cento per le tabelle XIX e XXI, al personale delle agenzie di recapito *in loco* nonché al personale dei servizi in appalto di trasporto, di recapito e di scambio, in possesso dei necessari requisiti al 31 gennaio 1974, ad eccezione di quello dell'età, che comunque non dovrà essere superiore ai 40 anni fatte salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Gli onorevoli Baldassari, Scipioni, Guglielmino e Ceravolo hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 22 con il seguente:

« Fino al 31 dicembre 1975 è riservata, nelle qualifiche iniziali delle tabelle XIV, XIX e XXI di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, un'aliquota pari al 5 per cento dei posti disponibili nella tabella XIV e al 10 per cento dei posti disponibili nelle tabelle XIX e XXI, al personale delle agenzie di recapito *in loco* nonché al personale dei servizi di appalto di trasporto, di recapito e di scambio, in possesso dei necessari requisiti al 31 gennaio 1974, ad eccezione di quello dell'età, che comunque non dovrà essere superiore ai 40 anni, fatte salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge ».

SCIPIONI. Il testo di questo nostro emendamento è uguale a quello dell'articolo approvato dal Senato, ad eccezione del-

la soppressione di alcune parole (modifica sostanziale e non formale), e cioè: « nei concorsi pubblici di accesso alle ». Ciò in relazione al fatto che sappiamo che per l'immissione del personale si ricorrerà alla lista degli idonei. Ecco perché ci sembra opportuno eliminare la dizione che ho detto; in caso contrario questa riserva non verrà subito attuata, ma soltanto dopo lo espletamento di un concorso. Vorrei in proposito, però, anche dei chiarimenti da parte del rappresentante del Governo e del relatore.

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. Poiché anche con l'articolo approvato precedentemente abbiamo autorizzato il ministro a variare alcune tabelle organiche, abbiamo creato dei posti che debbono essere necessariamente messi a concorso.

Con l'articolo 22 intendiamo garantire che una parte dei posti sia riservata agli idonei dei precedenti concorsi, e che tali posti siano offerti al personale di cui alle tabelle XIV, XIX e XXI, citate all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; garantiamo cioè che vi possa essere un passaggio interno per una parte dei posti. L'articolo si rende necessario nel senso che necessariamente il ministro dovrà bandire dei concorsi per i posti in aumento, a prescindere dall'assunzione degli idonei, che attua per i posti normali che vengono a mancare circa le tabelle precedenti.

SCIPIONI. La riserva quindi vi sarà solo quando verranno banditi i concorsi?

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. Sì.

TOGNI, *Ministro delle poste delle telecomunicazioni*. Concordo con quanto detto dal relatore.

SCIPIONI. Insistiamo per la votazione del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Baldassari ed altri, di cui ho già dato lettura, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 22.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1974

Gli onorevoli Scipioni e Baldassari hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, il servizio prestato precedentemente all'inquadramento in ruolo in qualità di operaio permanente o temporaneo dello Stato dal personale inquadrato nei ruoli delle tabelle S, T, U dell'allegato I alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, ai sensi della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, è considerato come prestato nella stessa carriera.

SCIPIONI. Con questo articolo aggiuntivo s'intende porre rimedio ad una difficile situazione creatasi per il personale operaio dell'amministrazione delle poste. L'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 garantisce, come i colleghi ricorderanno, il riconoscimento del servizio prestato dal personale anteriormente alla nomina nella carriera di appartenenza. Ora la Corte dei conti ha interpretato, nei riguardi di questo personale operaio, l'articolo 26 della citata legge nel senso di respingere la valutazione del servizio prestato in qualità di operaio, ai fini dell'applicazione del medesimo articolo 26. Il danno per gli interessati è enorme; il personale prossimo alla collocazione in pensione rischia — nonostante gli oltre quarant'anni di servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione postale — di andare appunto in pensione con la prospettiva di retribuzioni notevolmente decurtate. Il nostro articolo aggiuntivo vuole appunto rimediare a questa interpretazione della Corte dei conti, sfavorevole al personale operaio dipendente dall'amministrazione delle poste.

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. Devo esprimere parere contrario all'articolo aggiuntivo, non tanto per il contenuto delle aspirazioni del personale operaio dipendente dalle poste, cui fa riferimento l'emendamento stesso, quanto perché il problema interessa tutto il personale dipendente dallo Stato, le cui condizioni vengono disciplinate dal citato articolo 26 della legge numero 775 del 1970. Non potremmo pertanto con questo emendamento approvare una mo-

difica sostanziale ad una regolamentazione generale, che interessa tutto il personale dello Stato. Potremmo tornare ad insistere su tale argomento in occasione del provvedimento di legge a favore degli ex mansionisti (in quanto qui, sotto un certo aspetto, si tratta del riconoscimento di un lavoro svolto); e se in quella sede riusciremo a superare le difficoltà che potranno venirci dai Ministeri del bilancio e del tesoro, potremo avallare una disposizione del genere, che porterebbe un beneficio al personale ausiliario dell'amministrazione postale.

TOGNI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Concordo con l'opinione espressa dal relatore.

SCIPIONI. Insistiamo sul nostro articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 22-bis Scipioni e Baldassari, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

L'VIII Commissione permanente del Senato ha approvato il seguente nuovo articolo:

ART. 23.

(*Indennità di automezzo e di motomezzo*).

La misura delle indennità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 dicembre 1972, n. 819, è rideterminata annualmente, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione, sulla base delle esigenze di servizio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7, che nel testo del Senato è divenuto articolo 24, nel seguente testo:

ART. 7.

All'onere derivante, per l'anno finanziario 1973, dall'attuazione dell'articolo 2 della presente legge, previsto in lire 5.500.000 per l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e in lire 69 milioni per l'azienda di Stato per i servizi telefonici, ciascuna azienda provvederà mediante corrispettivo

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1974

prelevamento dal proprio fondo di riserva per le spese impreviste.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'VIII Commissione permanente del Senato, lo ha così modificato:

ART. 24.

(Onere finanziario e copertura).

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in lire 402 milioni per il 1973 e in lire 1.503 milioni per il 1974 e per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici in lire 133 milioni per il 1974, si farà fronte:

quanto a complessive lire 1.905 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 276 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974;

quanto a lire 133 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, mediante corrispettivo prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

Gli onorevoli Damico e Scipioni hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione trasporti
impegna il Governo

a voler presentare al Parlamento, entro e non oltre il 31 dicembre 1974, un organico progetto di riforma dell'azienda dei servizi postelegrafonici e i provvedimenti relativi al nuovo ordinamento del personale, nel pieno rispetto degli accordi intercorsi il 6 maggio 1973 tra le organizzazioni sindacali ed il Governo ».

(0/1313-ter-B/1/10).

Gli onorevoli Damico, Scipioni, Guerri-
ni, Mancini Antonio, Russo Ferdinando,
Marocco, Di Leo, Pezzati, Marzotto Gaotor-

ta e Poli hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione trasporti
invita il Governo

a voler presentare al Parlamento, entro e non oltre il 31 dicembre 1974, un organico progetto di riforma delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e i provvedimenti relativi al nuovo ordinamento del personale, nel pieno rispetto degli accordi intercorsi il 6 maggio 1973 tra le organizzazioni sindacali ed il Governo ».

(0/1313-ter-B/2/10).

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. Ci troviamo di fronte a due analoghi ordini del giorno, che presentano solo una leggera differenza: infatti, nel primo si parla solo della riforma della azienda dei servizi postelegrafonici, mentre il secondo fa riferimento alla riforma delle due aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Sono quindi favorevole a quest'ultimo ordine del giorno, con il rinnovato invito al signor ministro che tale riforma si realizzi nel corso di questa legislatura.

TOGNI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. C'è una commissione che, come ho detto prima, lavora a questo progetto di riforma: finché essa non avrà ultimato i suoi lavori, io stesso non potrò operare per stendere un testo da sottoporre poi al Parlamento. Poiché quindi la soluzione del problema non dipende completamente da me, non posso assumere un impegno formale circa la data entro cui adottare questo provvedimento di riforma: parlare della fine di quest'anno mi sembra alquanto rischioso.

PRESIDENTE. Vorrei far presente alla Commissione che questi due ordini del giorno sono improponibili, contenendo un impegno, per il Governo, ad emanare provvedimenti di legge; il Governo è un organo costituzionale, e non mi sembra che la Commissione possa procedere ad impegnarne la volontà alla presentazione di un provvedimento, con un semplice ordine del giorno.

SCIPIONI. Non si tratta - vorrei chiarire - di chiedere al Governo un nuovo impegno, quanto di chiedergli che rispetti un

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1974

impegno che esso ha assunto all'atto di un accordo stipulato con le organizzazioni sindacali in data 6 maggio 1973.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Damico, Scipioni, Guerrini, Mancini Antonio, Russo Ferdinando, Marocco, Di Leo, Pezzati, Marzotto Caotorta e Poli, a seguito delle considerazioni da me fatte, ritirano i due precedenti ordini del giorno e li sostituiscono con il seguente:

« La X Commissione trasporti, invita il Governo

a rispettare entro e non oltre il 31 dicembre 1974 gli accordi sottoscritti con i sindacati in merito a un organico progetto di riforma delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e ai provvedimenti relativi al nuovo ordinamento del personale, nel pieno rispetto delle intese intercorse il 6 maggio 1973 tra le organizzazioni sindacali e il Governo ».

(0/1313-ter-B/3/10).

TOGNI, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Accetto l'ordine del giorno, con la riserva dipendente dal fatto che la commissione ministeriale, che è composta in gran parte da personale del Ministero, concluda i suoi lavori al più presto.

DAMICO. Onorevole ministro, nell'affermare che questo ordine del giorno è di tutta la Commissione, dobbiamo anche rilevare che, come Parlamento, non possiamo sottostare alle lungaggini dei lavori di commissioni varie, quando si tratta di materia nella quale il Parlamento deve legiferare. Ad un certo punto, deve pur essere posto un limite invalicabile per queste commissioni, anche con il rischio di presentare al Parlamento progetti non perfezionatissimi, per permetterci comunque di lavorare e di legiferare.

TOGNI, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Rivolgerò un invito a tutti i componenti della commissione, perché concludano i lavori entro il mese di ottobre; se ciò non avverrà, provvederò io personalmente.

FIORIELLO. L'ordine del giorno stabilisce che il Governo presenti in Parlamento un progetto di ristrutturazione delle

aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sia per quanto riguarda il personale, sia per quanto riguarda le strutture. Ho sentito prima che il ministro collegava l'ordine del giorno con la legge Gui n. 114. Ora, l'ordine del giorno in concreto significa il rifiuto della delega per ristrutturare l'azienda, che il ministro ha accettato al Senato. Il ministro si deve impegnare a non accettare la delega, se vuole rispettare fino in fondo l'interpretazione che noi diamo dell'ordine del giorno. Se il ministro, infatti, è d'accordo con il nostro ordine del giorno, non può accettare la delega per la ristrutturazione delle aziende, poiché ciò annullerebbe il nostro documento.

TOGNI, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. La delega riguarda tutte le amministrazioni: ciascuna Commissione riesaminerà per la parte di propria competenza la riforma delle amministrazioni che ad essa sono affidate.

BODRITO. Invece di « rispettare entro e non oltre il 31 dicembre 1974 gli accordi », propongo la formulazione: « a dar corso entro e non oltre il 31 dicembre agli accordi ».

TOGNI, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Sono d'accordo su questa proposta.

DAMICO. Accettiamo la modificazione, ma insistiamo perché l'ordine del giorno sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Damico ed altri, accettato dal Governo, con la modifica formale proposta dall'onorevole Bodrito e accolta dai presentatori e dal Governo.

(È approvato).

Gli onorevoli Marzotto Caotorta, Russo Ferdinando, Pezzati, Di Leo, Marocco hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La X Commissione Trasporti,

in vista della realizzazione di un satellite sperimentale europeo SIRIO per le telecomunicazioni ed alla quale l'Italia prenderà parte per gli interessi connessi al traffico telefonico, telegrafico, radiofonico e te-

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1974

levisivo dell'azienda di Stato per i servizi telefonici

invita il Governo

ad affidare a tale azienda la costruzione e la gestione della stazione a terra relativa a tale satellite essendo fra l'altro di esclusiva competenza statale il traffico europeo e nazionale che sarà possibile convogliare via satellite.

(0/1313-ter-B/4/10).

TOGNI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Non sono d'accordo perché bisogna stare attenti a non sminuzzare le competenze e a non ripetere le iniziative. Noi abbiamo infatti il Telespazio, i cui impianti stanno nel Fucino. Vi invito ad effettuare — ormai si tratterà di farlo dopo le vacanze — una visita agli impianti di Telespazio: ne rimarrete entusiasti, perché sono veramente completi e moderni. Potranno essere effettuati anche degli esperimenti davanti a voi. C'è anche un'altra stazione nell'Italia settentrionale. Per quanto riguarda il satellite sperimentale SIRIO, abbiamo pagato tutto al 60 per cento. Si tratta di 48 miliardi. Entrerà in funzione l'anno prossimo e diventerà una fonte di guadagno. Non si tratta soltanto di un'applicazione dei principi della satellistica, ma di un impianto che servirà per la telefonia, per la radio, per la televisione. In pochi anni la spesa sarà completamente ammortizzata. In sede europea è stato deciso ed è in corso di costruzione un altro satellite, l'ESRO, che sarà dato in assegnazione a ciascuna nazione per un anno. La prima assegnazione spetterà all'Italia, il che avverrà fra due anni. Si tratta di un satellite mondiale. Anche la stazione a terra dell'ESRO dovrà essere costruita dove ci sono già certi impianti. Un impianto come quello del Telespazio costa qualche centinaio di miliardi. Non vedo perché dobbiamo costruire degli impianti che già abbiamo e che possiamo ampliare quanto vogliamo. Il terreno che sta intorno agli impianti del Telespazio è completamente deserto, per chilometri. Si tratta della famosa azienda del Fucino, dove non possono essere costruite case. Ebbene, dove possiamo trovare un terreno con caratteristiche simili alla zona del Fucino? In quegli impianti operano tecnici addestratissimi. Per un impianto nuovo ce ne vogliono moltissimi. Negli impianti del Telespazio operano una

cinquantina di tecnici, veramente all'altezza della situazione.

Abbiamo già avuto una richiesta da parte dell'azienda di Stato, ma non è concepibile fare due aziende. Ecco perché non ritengo che questo ordine del giorno possa essere accolto.

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. Desidero aggiungere che il programma dei satelliti ci permette di avere un mezzo per le trasmissioni urbane ed *extra* urbane. Ora, mentre con i cavi coassiali le stazioni sia trasmittenti sia riceventi sono dell'azienda di Stato, con i satelliti corriamo il rischio di non avere più terminali che siano dell'azienda di Stato. Ecco perché, in sintonia con un ordine del giorno approvato in occasione della discussione dello stato di previsione della spesa dell'azienda si chiedevano spiegazioni su come l'azienda stessa impieghi i fondi per poter disporre di mezzi di trasmissione. La finalità dell'ordine del giorno è quella di un invito al Governo affinché non abbandoni l'idea che anche la ricezione di questi segnali avvenga tramite stazioni di proprietà dello Stato.

TOGNI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Faccio presente che Telespazio è nostra completamente, tanto è vero che, essendosi tenuta una seduta del consiglio di amministrazione senza chiedere la preventiva autorizzazione del ministro, io ho fatto annullare questa seduta. Il capitale di questa società è dell'IRI. Comunque, posso accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bodriño, Marocco, Russo Ferdinando, Pisanu, Volpe, Miotti Carli Amalia, Dal Maso, Merli, Marzotto Caotorta, Canestrari, Poli e Lombardi Giovanni hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La X Commissione trasporti, udite le dichiarazioni del Ministro in ordine all'immediata presentazione di un disegno di legge per la soluzione del problema degli ex mansionisti,

impegna il Governo

a far sì che, con effetto dal 1° luglio 1974, il personale dell'esercizio per i servizi postali e di quello dell'azienda di Stato per i servizi telefonici che alla data di entrata

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1974

in vigore del presente disegno di legge abbia prestato servizio da almeno sette anni nella qualifica iniziale delle tabelle XIV, XV, XVI, XVII e XVIII per l'amministrazione delle poste e telegrafi, e delle tabelle XII e XIII per l'azienda di Stato per i servizi telefonici, di cui agli articoli 115 e 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, proveniente dai concorsi espletati ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, venga collocato, occorrendo in soprannumero, nella qualifica intermedia della tabella di appartenenza e con l'intesa che, in corrispondenza dell'eventuale soprannumero, potranno essere lasciati vacanti altrettanti posti nella qualifica iniziale delle relative tabelle».

(0/1313-ter-B/5/10).

BAGHINO. Non vi è un errore? La data doveva essere quella del 1° gennaio 1974. È importante questo fatto: se noi siamo d'accordo sulla data del 1° luglio 1974 non abbiamo bisogno di nulla perché oggi stesso la Commissione bilancio può dare il suo parere.

BODRITO. Il testo dell'emendamento riportava la data del 1° luglio.

TOGNI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. È più facile che il provvedimento riporti il parere favorevole della V Commissione se reca questa data.

BAGHINO. Allora desidero un impegno da parte di tutta la Commissione perché il provvedimento n. 341 abbia il parere favorevole della V Commissione bilancio con la data 1° luglio 1974 e che sia chiesta immediatamente la sede legislativa.

PRESIDENTE. Abbiamo già esposto i motivi per i quali per il momento non possiamo chiedere la sede legislativa.

BAGHINO. Allora io voterò contro questo ordine del giorno per la scarsa serietà di questo impegno e per il mutamento apportato alla data della sua decorrenza.

TOGNI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Accolgo l'ordine del giorno.

BODRITO. Insistiamo perché l'ordine del giorno sia votato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno di cui ho dato lettura, accettato dal Governo.

(È approvato).

FOSCARINI. Io non ritengo che vi sia poca serietà nell'impegno; esso riguarda anche i bilanci successivi.

BAGHINO. Vi era l'impegno di interessarsi presso la V Commissione.

POLI. Sono lietissimo che il presente disegno di legge, che da più di un anno ha ricevuto la prima approvazione della nostra Commissione, giunga finalmente alla sua definizione. Desidero dare atto al Governo di aver mostrato una notevole sensibilità nel portare avanti questo disegno di legge, che senza dubbio porterà rilevanti agevolazioni al personale postelegrafonico.

Mi auguro che si riesca a portare a soluzione anche l'altro problema dell'adeguamento degli organici dell'amministrazione delle poste all'andamento del traffico, adeguamento che dovrebbe essere il più automatico possibile, sia pure effettuato con molta serietà e aderenza alle reali esigenze del servizio.

È indispensabile che la crisi che sta attraversando l'amministrazione postale venga superata al più presto, proprio per rispondere alle necessità del paese: il servizio postale è talmente importante che non si può accettare che sia materialmente impossibile svolgerlo adeguatamente. Mi auguro che la definizione del presente disegno di legge costituisca il primo passo verso tale rinnovamento, e confido che il ministro voglia portare avanti con altrettanta urgenza tutti gli altri provvedimenti relativi alla sua amministrazione, in attesa di una sistemazione definitiva del settore.

MAROCCO. Il gruppo democratico cristiano è favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame, ed esprime anche la soddisfazione per il fatto che esso venga finalmente definito, dopo essere stato approvato dalla nostra Camera il 1° agosto dello scorso anno, modificato dal Senato nella seduta del 22 maggio di quest'anno e quindi trasmessoci in data 29 maggio scorso. Il provvedimento ha avuto un iter defaticante: esso comunque recepisce ora in larga misura una serie di indicazioni che noi avevamo già espresso durante l'esame del disegno di legge svoltosi a suo tempo

presso la X Commissione. La nostra soddisfazione si riferisce soprattutto ad alcune disposizioni particolarmente significative: come quella che prevede una razionale sistemazione anche del personale degli uffici principali dell'azienda di Stato per i servizi telefonici e quella che conferisce una maggiore elasticità alle tabelle organiche. Il disegno di legge rende inoltre più funzionale i compartimenti.

Penso che alla fine di questo lungo esame si debba prendere in considerazione l'impegno del Governo in ordine alla soluzione del problema degli ex mansionisti, che pretende giustamente una rapida definizione.

Sento infine l'esigenza di rivolgere un ringraziamento al collega Ferdinando Russo per il compito gravoso che si è accollato come relatore, per la qualità del lavoro svolto nella fase preparatoria del dibattito e per la pregevole illustrazione che ha fatto di questo disegno di legge.

GUGLIELMINO. Non ho nulla da aggiungere a quanto già detto dall'onorevole Scipioni, nel corso della discussione, per spiegare i motivi per cui non siamo d'accordo su questo disegno di legge. E il voto contrario della Commissione sugli emendamenti che abbiamo presentato riconferma la giustezza del nostro atteggiamento, che è di opposizione all'approvazione del provvedimento, per le lacune che contiene e per il fatto che esso non risponde alle esigenze del servizio postelegrafonico.

BAGHINO. Il gruppo del MSI-destra nazionale è favorevole all'approvazione del disegno di legge, anche se noi riteniamo — per le ragioni già altre volte esposte — che esso risulta incompleto. Tuttavia, con le modifiche introdotte dal Senato, qualche lacuna è stata colmata. Voteremo quindi a favore del disegno di legge, anche se dobbiamo lamentare l'accantonamento effettuato dell'articolo che trattava il problema degli ex mansionisti: nel dare il nostro voto favorevole al provvedimento in esame, auspichiamo altresì che entro questi ultimi giorni di lavori parlamentari, prima della chiusura estiva, il Governo voglia presentare un apposito disegno di legge sugli ex mansionisti, secondo l'impegno assunto in Commissione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIOVANNI LOMBARDI

Votazione segreta.

Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS » *(Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato)* (1313-ter-B).

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	26
Voti contrari	8

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amodio, Baghino, Baldassari, Ballarin, Becciu, Belci, Bellotti, Bodrito Antonio, Canestrari, Carri, Ceravolo, Ciacci, Dal Maso, Damico, Di Leo, Fioriello, Fortuna, Foscarini, Guerrini, Guglielmino, Ippolito, Korach, Lindner, Lombardi Giovanni, Marocco, Marzotto Caolorta, Merli, Miotti Carli Amalia, Pezzati, Poli, Russo Ferdinando, Scipioni, Skerk e Vitale.

BAGHINO. Onorevole presidente, vorrei chiarire una questione relativa alla discussione del disegno di legge n. 1313-ter, che abbiamo testé ultimata. Avevo presentato un mio articolo aggiuntivo 20-bis. Essendo stato dichiarato da altri che era identico all'articolo aggiuntivo Bodrito, è stato convenuto — presidente presente — che avrei firmato appunto quest'ultimo: ed io così ho fatto. In realtà il mio articolo aggiuntivo recava la decorrenza 1° gennaio 1974, e non 1° luglio 1974. Desideravo pertanto che di tutto questo restasse traccia nel verbale dell'odierna seduta.

Discussione della proposta di legge Spittella ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 11 febbraio 1971, n. 50, contenente norme sulla navigazione da diporto (3151).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Spittella, Cariglia, Fer-

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1974

ri Mario e Bogi: « Modifiche ed integrazioni della legge 11 febbraio 1971, n. 50, contenente norme sulla navigazione da diporto ».

L'onorevole Marocco ha facoltà di svolgere la relazione.

MAROCCO, Relatore. Onorevole presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, do qui per svolte le argomentazioni già addotte quando abbiamo esaminato il provvedimento in sede referente.

La proposta di legge in esame è in pratica il frutto di un accordo fra i capigruppo. In origine era stato presentato un decreto-legge, da convertire in legge; è apparso invece più razionale e più idoneo il ricorso alla proposta di legge che stiamo esaminando, che reca il numero 3151. Essa prevede la proroga dal 2 aprile al 31 dicembre 1974 del termine per la sostituzione delle abilitazioni conseguite anteriormente all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 50; prevede anche la proroga per la sostituzione delle patenti che non contengono l'indicazione dei limiti di navigazione, come previsto dall'articolo 20 della citata legge, anche se le abilitazioni sono state rilasciate dopo il 2 aprile 1971. Nel corso della discussione in sede referente sono emerse molte critiche, che riflettono le difficoltà di applicazione della citata legge numero 50, che era nata per risolvere i problemi connessi con la legislazione precedente e per dare alla navigazione da diporto una disciplina giuridica snella e semplice nelle procedure, eliminando vincoli superflui rispetto anche alle altre attività marittime. Erano stati anche posti dei criteri in materia di abilitazione sia delle persone, sia delle navi, adeguati ad un fenomeno esteso e sempre più popolare.

Nel corso della discussione in sede referente è stato ricordato che entro un anno dall'entrata in vigore della legge avrebbe dovuto essere emanato il regolamento di applicazione, il che non è avvenuto. Per la verità, la legge n. 50 prevedeva tutta una serie di disposizioni da emanare con decreto ministeriale. Finora ne sono stati pubblicati venti, mentre ve ne sono altri da definire, su questioni importanti, come quella relativa alle norme tecniche per la abilitazione alla navigazione delle unità da diporto, con riferimento all'articolo 12. Occorre dire che l'operatività della legge in questione è quasi completa, grazie all'ema-

nazione dei decreti suddetti e all'attività svolta dai Ministeri della marina mercantile e dei trasporti e dell'aviazione civile. Sono state infatti meglio definite, con una opera continua di chiarimento presso gli uffici dipendenti dai due Ministeri, molte questioni poste dalla nuova normativa. Le molteplici novità introdotte dalla legge numero 50, del resto, non potevano non suscitare dubbi e perplessità nell'applicazione pratica da parte degli organi amministrativi e tecnici chiamati ad attuare nuovi principi e criteri, inseriti nel corpo di una preesistente legislazione. Ho già avuto modo di ricordare che l'articolo 3 della suddetta legge prevede che, in materia di navigazione da diporto, per tutto ciò che non è espressamente previsto dalle nuove disposizioni, si applicano le norme contenute nel codice della navigazione, nei relativi regolamenti di esecuzione e nelle altre leggi speciali.

A tre anni di distanza si è potuto da un lato assicurare una sostanziale operatività alla legge e, d'altra parte, acquisire tutti gli elementi necessari per procedere alla elaborazione del regolamento di esecuzione e alla presentazione di eventuali ed indispensabili proposte di modifica al momento opportuno.

Infatti, ho indicato nella precedente riunione il problema dell'assicurazione e dei mastri d'ascia, tanto per citare alcuni esempi che meritano di essere considerati in una nuova normativa. In sostanza, vi è un articolo di proroga al 31 dicembre 1974; in proposito ho presentato un emendamento perché ritengo opportuno fissare il termine di cui all'articolo 1 della proposta di legge (30 giugno 1975) per consentire un migliore espletamento del rinnovo delle patenti. Ho presentato anche un ordine del giorno che tiene conto delle difficoltà emerse per la mancanza del regolamento di attuazione, in modo che si provveda quanto prima alla sua emanazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BAGHINO. Onorevole presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, la proposta che abbiamo in discussione in sede legislativa sostituisce un decreto-legge che era stato presentato in precedenza. È ben vero che il ritiro di questo decreto-legge doveva dar luogo, nel quadro degli incon-

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1974

tri che si sono avuti, ad una posizione politica diversa che, invece, mi pare non stia verificando. Avanzero in proposito una richiesta. È stata portata al nostro esame questa proposta di legge per cercare, in definitiva, di migliorare e di accelerare il risultato dei lavori in aula nello spirito di una collaborazione tra Governo e opposizioni, cioè fra tutti i gruppi. Ma, mi pare evidente, ciò non esiste, e se anche così fosse c'è da domandarsi perché si debba favorire la maggioranza nel non portare in aula un decreto-legge, con tutti i rischi che un prevedibile ritardo potrebbe portare. Invece, abbiamo concesso la sede legislativa per questa proposta di legge e dobbiamo favorire la maggioranza accelerando i nostri lavori: ma questo è un fatto che non ci interessa, che va contro il nostro interesse. Ci rendiamo conto, per altro, che in questo momento lo Stato ha bisogno urgente di denaro, e quindi del perché della presentazione di questi decreti, contro i quali noi abbiamo condotto una battaglia anche se non siamo giunti all'ostruzionismo vero e proprio, in quanto non intendiamo ostacolare almeno questo tentativo di ripresa economica, tentativo per altro non chiaro perché non abbiamo avuto, dalle discussioni che si sono svolte sia alla Camera, sia al Senato, nessun chiarimento circa la destinazione precisa di questi fondi.

Nella presentazione del progetto di bilancio per il 1975 si è detto che il *deficit* è pari a quello di quest'anno, ma tale risultato è stato raggiunto soltanto perché sono state inserite le entrate di 3.000 miliardi derivanti da questi decreti-legge anticongiunturali.

Quando abbiamo parlato in sede di discussione del decreto-legge, abbiamo affermato che non vedevamo la necessità della sua approvazione in quanto, semmai, ci doveva essere prima spiegato che cosa era avvenuto dal 2 aprile ad oggi, cioè, dalla emanazione del precedente decreto, che è ancora in vigore. Purtroppo, non è successo nulla, ma la validità di quella normativa non può essere eliminata. Si tratta quindi di un colpo di mano dell'esecutivo che, non avendo approntato nuove norme, non poteva sostituire le vecchie. Noi infatti ritenemmo, se ricordo bene, inutile quel decreto; però, vista l'insistenza della maggioranza, anche attraverso la presentazione di questa proposta di legge, ci siamo domandati: questa è una legge sbagliata, ma, considerati gli inconvenienti che

le ripetute circolari hanno provocato e la confusione integrale, aggravata dalla promulgazione del decreto presidenziale del 14 novembre 1972, concernente la sicurezza della vita umana in mare, non sarebbe stato giusto cercare di fare qualcosa? Dobbiamo quindi essere lieti della presentazione di questo provvedimento, sempre però che si vogliano inserire dei correttivi in determinati articoli.

Ecco le ragioni di quella parte di emendamenti che abbiamo presentato; dicevo « quella parte » perché ne abbiamo presentati solo alcuni, in quanto sarebbe stato impossibile presentare tutti quelli che sarebbero stati necessari. A ciò aggiungasi che dal febbraio 1971 ad oggi sono passati oltre tre anni senza che si sia avuta una qualsiasi regolamentazione. Lo stesso relatore ha riconosciuto che vi sono dei problemi — e ne ha citati due — che bisogna assolutamente risolvere. Il mio gruppo ha presentato anche due ordini del giorno, proprio per chiedere al Governo una precisa garanzia.

Desidero dire subito una cosa: noi potremmo insistere sui nostri emendamenti, uno per uno, illustrandoli a lungo. Ciò comporterebbe l'impiego di molto tempo, e l'onorevole Guerrini potrebbe accusarci di fare dell'ostruzionismo. Noi vorremmo dare ragione degli emendamenti quando passeremo a discuterli, ma qualora avessimo delle garanzie in ordine alle modifiche da apportare alla legge ed agli impegni da assumere in ordine all'emanazione del regolamento di esecuzione, saremmo disposti a rinunciarvi proprio per dimostrare che non abbiamo intenzione di intralciare i lavori.

KORACH. Noi riteniamo che il problema in questione debba essere affrontato nel suo complesso, perché la legge ha dimostrato delle carenze, che noi abbiamo già denunciato, creando delle gravi disparità fra la nautica da diporto e quella minore non da diporto. In sostanza, si è considerata ammissibile una divaricazione fra due campi che dal punto di vista della sicurezza e degli interessi dei lavoratori non sono così differenti, e cioè da un lato si sono determinate facilitazioni a favore della nautica da diporto e dall'altro si sono create discriminazioni a danno dei lavoratori di questo settore.

Allora si chiese di impedire il passaggio dei lavoratori dal settore della marina

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1974

mercantile e della pesca a quello della nautica perché questi ultimi avrebbero goduto di una minore protezione. Ritengo che questa preoccupazione fosse sbagliata, perché i lavoratori sono protetti in qualunque settore siano impiegati, e pertanto bisognerà rivedere questo concetto.

Un'altra questione che potremmo riesaminare è quella relativa al fatto che allora si allargarono, forse oltre il lecito, le competenze di organismi non direttamente dipendenti dal Ministero della marina mercantile, e cioè dell'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, senza specificare le rispettive competenze.

Rilevo, altresì, che la circolare sulla sicurezza mi sembra che abbia prevaricato dai limiti della convenzione di Londra, che non è direttamente applicabile; né si può dire che le norme emanate dal Ministero rispondano a tale convenzione. Ricordo che l'articolo 1 della legge sulla nautica da diporto prevede che quanto non viene contemplato nella legge può essere approvato con decreto del ministro. Anche in questo caso si è creato uno scompensamento, perché è stata emanata una circolare. Nella legge si stabilì che il controllo sulle strutture del natante e sulle apparecchiature di sicurezza spettasse al Ministero della marina mercantile, ma poi si è tolta la competenza alle capitanerie di porto e lo si è data agli ispettorati.

Da ciò si deduce che ci troviamo di fronte ad una situazione anomala, per cui, senza bloccare questa modesta proposta di legge che modifica ed integra la legge n. 50, che ha dimostrato di non essere applicabile, chiediamo al Governo di assumere l'impegno di rivedere tutta la materia, impegno che, visti i precedenti, non si può stabilire con un ordine del giorno.

Ciò potrà essere preceduto da un dibattito, in cui potremo prendere in considerazione i decreti e le circolari che ci consentiranno di avere un quadro su quello che è stato fatto ed in un secondo momento potremo rivedere la legge alla luce di quanto ho detto (e cioè che è sbagliata la impostazione da dare alla medesima) in modo da non consentire al Governo discrezionalità di azione.

MERLI. Desidero ricordare, innanzitutto, che sono stato relatore della discussa legge n. 50, che fu approvata all'unanimità dopo

un lavoro estenuante di parecchi mesi svolto in sede di Comitato ristretto.

BALLARIN. Il gruppo comunista votò contro.

MERLI. La suddetta legge ha l'unico difetto di non essere mai stata attuata per la mostruosa incapacità del Ministero della marina mercantile — mi duole dirlo, ma me ne assumo la responsabilità — ad applicare le leggi approvate dal Parlamento. In considerazione di ciò ci troviamo di fronte a questa situazione: o approviamo una legge come quella di carattere generale tralasciando la parte regolamentare oppure siamo costretti, vista l'esperienza dell'applicazione di questa legge, a precisare nello ambito della legge stessa ciò che è materia di regolamento.

Ricordo che la Commissione concluse rapidamente i propri lavori perché il ministro doveva presentare alla fiera del mare di Genova la legge che avrebbe tranquillizzato gli operatori della nautica da diporto, ed effettivamente la presentò il 31 dicembre 1971. Da allora sono trascorsi due anni prima che il Ministero fosse in condizione di emanare il regolamento, superando in questo modo le scadenze previste nella legge. Nel frattempo il Ministero ha emanato alcune circolari che hanno rimesso in discussione i punti centrali che consentivano una collaborazione fra le amministrazioni dello Stato, e cioè Ministero dei trasporti e Ministero della marina mercantile, nell'interesse dell'utente.

Desidero rilevare che in questa proposta di legge dobbiamo spostare la data del 31 dicembre 1974 per consentire ciò che era largamente consentito al momento dell'approvazione della legge n. 50.

Ritengo che questa legge, proprio perché non è stata ancora sperimentata, sia ancora valida e costituisca uno strumento utile. Certo, se viene interpretata con occhio miope per rivendicare i poteri che avevano taluni uffici, compreso quello del registro navale italiano, allora desidero ricordare che abbiamo liberalizzato le barche fino a cinque metri.

KORACH. Non sono più liberalizzate con le odierne disposizioni di sicurezza.

MERLI. Le misure di sicurezza si potevano attuare nel senso da lei indicato.

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1974

Questa legge potrà essere attuata in modo eccellente. Se, però, siamo costretti a correggere mediante legge circolari sbagliate o altro, non credo che questa sia la sede per compiere questo estenuante lavoro. Questa legge, come tutte le leggi, è perfezionabile, ma intanto va incontro alle aspettative degli operatori della nautica da diporto.

Raccomando di non tener conto delle sollecitazioni che sono state avanzate in ordine al mutamento dei cavalli fiscali e di considerare le navi miste più a motore e meno a vela o viceversa. Se si entra in questa casistica non se ne esce più; non si possono seguire i vari operatori a seconda che siano costruttori di motori o disegnatrici stranieri e così di seguito. Circa talune eccezioni sull'intervento degli organi dell'Ispettorato della motorizzazione, si tratta di un campo che avevamo liberalizzato e lasciato aperto all'intelligente applicazione dell'amministrazione e questo eccesso di fiducia oggi lo paghiamo addossandoci la responsabilità di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CALDORO, Sottosegretario di Stato per la marina mercantile. Desidero dire, per quanto riguarda le critiche di carattere politico sul funzionamento dell'amministrazione della marina mercantile che sono state oggetto preminente del dibattito, indipendentemente dalla materia di cui si occupa la Commissione, che le considero legittime ed utili ai fini del miglioramento dell'attività dei nostri uffici. Aggiungo che il Ministero si trova, nel settore dell'Ispettorato tecnico che dovrebbe essere uno degli uffici di maggiori attività, con una organizzazione al di sotto della possibilità di funzionamento. Sono state fatte precise richieste alla Commissione per la riforma per trovare soluzioni magari provvisorie. Non è una giustificazione la mia, ma dico questo per cercare consensi e contributi per la soluzione del problema perché il Ministero non riesce ad esercitare i compiti demandatigli per legge a causa della insufficienza di personale, specie nel settore delle capitanerie di porto. Confermo, comunque le assicurazioni del Governo.

MAROCCO, Relatore. Confermo quanto ho già detto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

L'articolo 52 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è così modificato:

« Le abilitazioni conseguite in base alle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge devono essere sostituite con quelle indicate dall'articolo 50 entro il 31 dicembre 1974 ».

L'onorevole Marocco ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « 31 dicembre 1974 »
con le altre: « 30 giugno 1975 ».

CALDORO, Sottosegretario di Stato per la marina mercantile. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore Marocco, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con lo emendamento testé approvato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Nei termini di cui al precedente articolo 1, vanno anche sostituite le patenti rilasciate dopo l'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 50, che non contengono l'indicazione dei limiti di navigazione previsti dalle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 20 della medesima legge.

Gli onorevoli Ballarin e Korach hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 2.

KORACH. Mentre l'articolo 1 modifica un termine di legge, l'articolo 2 corregge degli errori amministrativi e non ho mai sentito che con legge si modifichino errori della amministrazione. L'articolo 2 ammette che le varie amministrazioni che dovevano rilasciare le patenti — quindi, a seconda dei casi, con inclusione o esclusione dell'intervento dell'Ispettorato della motorizzazione — abbiano rilasciato patenti non conformi alla legge. La legge specifica infatti all'articolo 54 che la parte di essa che richiedeva un regolamento di applicazione

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1974

sarebbe entrata in vigore dopo l'emanazione dello stesso, mentre la legge nel suo complesso sarebbe entrata in vigore con la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Evidentemente, per rilasciare le patenti occorrevano due regolamenti: per la composizione della commissione d'esame e per il programma di esame. Il regolamento è stato emanato due anni dopo e quindi il rilascio delle patenti sarebbe dovuto avvenire secondo le norme preesistenti; dopo quel periodo, secondo le nuove norme.

Le patenti precedenti al regolamento ricadono quindi sotto la vecchia legge e di esse si occupa l'articolo 1, ma dopo l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione il rilascio delle patenti doveva ricadere sotto la nuova normativa e, se non è stato rispettato il limite delle 20 miglia, ciò si deve all'errata applicazione della legge da parte degli organi preposti a questo compito. Quindi, con semplice circolare ministeriale si dovrebbe provvedere affinché gli organi competenti appongano l'annotazione che hanno omessa. È una questione amministrativa che si deve risolvere in sede amministrativa per non creare un precedente pericoloso di correzione di un errore dell'amministrazione attraverso una legge.

MAROCCO, *Relatore*. Devo esprimere sull'emendamento parere negativo, anche se sostanzialmente l'onorevole Korach ha ragione. Noi ci troviamo di fronte ad un emendamento correttivo di una inadempienza dell'amministrazione. La legge del 1971 diceva infatti all'articolo 52 che le abilitazioni costituite in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla entrata in vigore del regolamento dovevano essere sostituite da quelle indicate all'articolo 50 nel termine di 3 anni dall'entrata in vigore. È avvenuto poi che dopo il 2 aprile 1971, in applicazione dell'articolo 20, si sono rinnovate le abilitazioni, mentre di fatto la commissione d'esame è stata insediata nel 1973, e nei documenti di abilitazione non sono stati specificati i limiti di navigazione entro cui dovevano operare: mi rendo conto che sono stati commessi degli errori da parte dell'amministrazione interessata, ma il presente è proprio un provvedimento di sanatoria di tutta questa situazione, anche in riferimento all'articolo 2.

Se non approvassimo questo articolo così com'è, emergerebbero situazioni di irregolarità che non faremmo in tempo a sanare con una circolare, in quanto la stagione

estiva, in cui più si esercita la navigazione da diporto, è ormai in pieno svolgimento. Per queste ragioni sono contrario all'emendamento proposto.

CALDORO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Mi associo alle considerazioni del relatore. Devo poi osservare che talune osservazioni fatte durante l'illustrazione dell'emendamento richiamano altre considerazioni critiche svolte dall'onorevole Merli, circa il rapporto tra esecutivo, organi dell'amministrazione e Parlamento. Comunque, al fine di evitare una confusione maggiore in un settore in cui sono evidenti le disparità normative, ritengo sia opportuno mantenere l'articolo 2 della proposta di legge in esame, e sono quindi contrario all'emendamento soppressivo presentato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2, di cui l'onorevole Korach ha chiesto la soppressione.

(È approvato).

L'emendamento Korach s'intende pertanto respinto.

Gli onorevoli Baghino, Marino e Galasso hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

ART. 2-bis.

Il terzo comma dell'articolo 1 della legge n. 50 dell'11 febbraio 1971 è soppresso.

ART. 2-ter.

Al quinto comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, le parole: « superiore a 2 » sono sostituite con le parole: « superiore a 1 ».

ART. 2-quater.

Il sesto comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è soppresso.

ART. 2-quinquies.

All'articolo 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, aggiungere il seguente comma: « Sono altresì considerati abilitati alla costruzione di imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore alle 5 tonnellate, i "maestri d'ascia", già abilitati a costruire natanti da pesca e da traffico fino a 50

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1974

tonnellate, nonché gli appartenenti, secondo lo statuto 1974, all'associazione dei progettisti della nautica da diporto ».

ART. 2-sexies.

Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è soppresso.

ART. 2-septies.

Il quinto comma dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è soppresso.

ART. 2-octies.

La frase: « e gli anni 24 per l'abilitazione » contenuta nell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, va sostituita con la frase: « e gli anni 21 per l'abilitazione ».

ART. 2-novies.

L'articolo 33 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente: « L'autorità che abilita alla navigazione l'imbarcazione o la nave da diporto, di stazza superiore alle 50 tonnellate, stabilisce ad annota sulla licenza di cui all'articolo 8, al momento del suo rilascio, il numero minimo delle persone componenti l'equipaggio, nonché il numero massimo delle persone trasportabili ».

ART. 2-décies.

L'articolo 35 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è soppresso.

ART. 2-undécies.

Dall'articolo 39 della legge 11 febbraio 1974, n. 50, sopprimere la frase: « o dalla parte terza del codice della navigazione ».

ART. 2-duodécies.

All'articolo 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, dopo le parole: « od associazioni nautiche » aggiungere le parole: « nonché per la loro disciplina ».

BAGHINO. Tutti questi articoli aggiuntivi si riferiscono ad aspetti anomali della legge. Quando, ad esempio, con il nostro articolo aggiuntivo 2-bis si chiede la soppressione del terzo comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, non si chiede altro che l'eliminazione, dall'articolo stesso, dei richiami a tutto ciò che non

esiste negli articoli della legge: ai regolamenti, che non ci sono, o al codice della navigazione, che in alcune parti dice il contrario di quanto prescrive la presente proposta di legge, o al decreto presidenziale n. 72, contenente norme di sicurezza, che annulla in alcuni punti il testo al nostro esame.

Con altri articoli aggiuntivi si vorrebbe eliminare quella corsa alla firma del progetto, che non costituisce certo una cosa seria; tra l'altro oggi si escludono dalla costruzione delle imbarcazioni da diporto i « maestri d'ascia », perché non sono esplicitamente previsti; anche in questo campo la situazione non è chiara e si è creata una grande confusione che ha finito con il danneggiare la costruzione di queste imbarcazioni e le persone addette a tale costruzione.

Altri articoli aggiuntivi intendono ovviare ad un errore che secondo me si è commesso, prescrivendo che per conseguire la abilitazione alla guida per certe imbarcazioni occorrono 16-18 anni, e che per l'abilitazione alla guida di altre se ne richiedono 24: non vedo la ragione di questi limiti; semmai avrei capito se fosse stata prescritta l'età di 21 anni...

MERLI. L'età di 24 anni è stata fissata tenendo conto del corso di studi da seguire e della pratica in mare da fare per conseguire il grado di capitano di lungo corso.

BAGHINO. Ma nella proposta di legge in esame non si fa menzione alla disciplina di queste scuole, e quindi si può immaginare cosa può accadere in esse, senza una apposita disciplina.

MERLI. Ma questa è materia di regolamento, e noi non possiamo sostituirci in questo momento a chi deve darsi carico di emanare il regolamento.

BAGHINO. Il fatto è che il regolamento non esiste! Tornando comunque agli articoli aggiuntivi presentati, devo dire che io ho ascoltato con attenzione sia il relatore, che ha preannunciato un ordine del giorno, sia l'onorevole rappresentante del Governo, che ha mostrato una certa predisposizione ad effettuare una revisione organica della materia in oggetto, sia altri colleghi che hanno evidenziato la necessità di una modifica della legge. Ora, il gruppo del Movimento sociale-destra nazionale ha presen-

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1974

tato questi articoli aggiuntivi proprio con questo spirito di modifica: io però dichiaro di ritirare tali articoli aggiuntivi, con la speranza che non soltanto la maggioranza, ma soprattutto il Governo interpreti esattamente gli ordini del giorno preannunciati perché si realizzi una correzione della legge e si giunga ad una regolamentazione della materia. Ritiro gli articoli aggiuntivi anche per dimostrare la nostra buona volontà di non ostacolare l'iter della legge, ricordando però che anche dopo che avremo modificato la precedente, non avremo risolto il problema se non provvederemo a regolamentare, a coordinare le modifiche che sono intervenute e che hanno in definitiva annullato le norme preesistenti.

PRESIDENTE. Poiché all'articolo 3 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

(È approvato).

Gli onorevoli Baghino, Marino e Galasso hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La X Commissione trasporti
invita il Governo

a predisporre nel più breve tempo possibile un disegno di legge contenente le modifiche e le integrazioni suggerite dall'esperienza della legge n. 50 dell'11 febbraio 1971, relativa alla navigazione da diporto ».

(0/3151/1/10).

Gli onorevoli Baghino e Galasso hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La X Commissione trasporti
impegna il Governo

ad emanare entro tre mesi il regolamento di esecuzione della legge 11 febbraio 1971, n. 50, contenente norme sulla navigazione da diporto ».

(0/3151/2/10).

Devo farle osservare, onorevole Baghino, che il primo dei suoi ordini del giorno, con-

tenendo un invito al Governo a predisporre un disegno di legge, non è proponibile.

BAGHINO. Prima di decidere se ritirarlo o meno, desidero conoscere l'ordine del giorno presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Marocco, Bodrito, Russo Ferdinando, Poli e Marzotto Caotorta hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La X Commissione trasporti,

rilevato che la normativa disposta dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50, sulla nautica da diporto, presenta discrepanze rispetto ad una realtà in rapidissima evoluzione e necessita quindi di adeguamenti in diverse sue parti;

constatata, tuttavia, l'inopportunità di provvedervi in occasione dell'esame della proposta di legge n. 3151, data l'urgenza di procedere alla sua approvazione;

impegna il Governo

a dar luogo alla sollecita elaborazione del regolamento di esecuzione della suddetta legge 11 febbraio 1971, n. 50, al fine di ovviare alle lacunosità emerse in occasione della sua operativa applicazione ».

(0/3151/3/10).

MAROCCO, Relatore. Mi sembra che questo sia lo strumento più idoneo per pervenire alle conclusioni che la Commissione ha auspicato.

Desidero aggiungere, richiamandomi all'osservazione del sottosegretario Caldoro di non porre un termine, tenendo conto della situazione oggettiva che esiste all'interno del Ministero della marina mercantile, che questo Ministero è carente di personale in seguito all'esodo della dirigenza. Io ho fatto questo rilievo in sede di discussione dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, ma è una realtà che non possiamo disconoscere in sede di discussione dei provvedimenti che lo concernono.

In considerazione di ciò mi auguro che chi ne ha la competenza assuma l'impegno di prendere iniziative per dotare di organici il Ministero della marina mercantile in modo che questo sia in condizione di attuare i provvedimenti che noi adottiamo.

MERLI. Prego l'onorevole Marocco di sopprimere il primo comma dell'ordine del giorno, perché la non applicazione della

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1974

legge n. 50 è dovuta ad un complesso di cause che non attengono alla bontà della legge. Se questo comma non viene soppresso, mi asterrò dalla votazione sul medesimo.

BAGHINO. In merito all'osservazione fatta poc'anzi dal signor presidente, desidero rilevare che qualsiasi Commissione può auspicare che il Governo presenti un disegno di legge; ciò attiene ad una nostra naturale funzione. Nell'ordine del giorno che ho presentato io ho invitato il Governo a predisporre un disegno di legge, non ho stabilito un impegno, anche se il regolamento dà questa possibilità in ordine a determinate situazioni.

Poiché abbiamo notato discrepanze e disfunzioni nella legge n. 50, vogliamo avere la garanzia che il Governo contribuirà a modificarla o vogliamo impegnare un gruppo, qualunque esso sia, a presentare una proposta di legge che modifichi quella legge, senza che vi sia una collaborazione con il Governo?

Un altro ordine del giorno presentato da me e dall'onorevole Galasso impegna il Governo ad emanare entro tre mesi il regolamento di esecuzione della legge n. 50. Sono disposto a ritirare questo ordine del giorno e ad aderire a quello del relatore purché venga stabilita una data. Infatti il relatore, che ha presentato un emendamento all'articolo 1 inteso a sostituire la data del 31 dicembre 1974 con quella del 30 giugno 1975, deve rendersi conto che il regolamento è utile quando viene emanato prima che l'attività delle imbarcazioni da diporto sia più intensa. Pertanto la data dovrebbe essere precedente a quella del 30 giugno 1975; per esempio, nell'ordine del giorno Marocco si potrebbe dire: « entro il 31 marzo 1975 », sostituendo così la parola « sollecita ».

MAROCCO, *Relatore*. Sono d'accordo.

BAGHINO. Allora ritiro entrambi i nostri ordini del giorno, pur dovendo mantenere alcune riserve sul fatto della dichiarata inammissibilità del primo di essi.

CALDORO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Accetto l'ordine del giorno di cui è primo firmatario l'onorevole Marocco, con la modifica suggerita dall'onorevole Baghino.

MAROCCO, *Relatore*. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Marocco ed altri, accettato dal Governo, con la modifica suggerita dal deputato Baghino e accolta dai presentatori.

(È approvato).

BALLARIN. Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione su questa proposta di legge, che serve solo a ripristinare un po' di legalità nel settore in questione.

Su molte questioni concernenti la legge n. 50 ci siamo già intrattenuti, ma entrando nel merito di questa proposta di legge potrei dire che allora si fece violenza al codice della navigazione per andare incontro alle esigenze di un settore — almeno questa era l'intenzione della maggioranza — che era all'inizio dell'espansione, una espansione che, poi, è stata bloccata. Gli ultimi provvedimenti, del resto, dimostrano l'incoerenza della maggioranza che, anziché favorire questo settore, lo sta colpendo in maniera pesante.

In merito agli ordini del giorno che impegnano il Governo a presentare un disegno di legge, non credo sia inopportuno sostenere che proprio in questo caso ne sentiamo l'esigenza e non sono d'accordo con coloro che sostengono che vi è la prerogativa dell'iniziativa parlamentare. Infatti, quando mai le proposte di legge presentate dall'opposizione hanno fatto molta strada? Basti pensare alla proposta di legge sulle gestioni portuali che non va avanti nonostante le nostre minacce; direi addirittura che proprio « leggine » le quali mettono in risalto situazioni abnormi non fanno passi innanzi. A questo riguardo vorrei anzi chiedere che venga posta all'ordine del giorno una nostra proposta di legge che riguarda la parità di licenza di pesca per i pescatori di acque interne e marittimi. Oggi i pescatori della laguna se escono in mare devono avere la licenza marittima, e viceversa, per cui occorrono due licenze diverse. È un problema che abbiamo già fatto presente nel 1971 e una proposta di legge semplicissima è stata bloccata nella passata legislatura e neppure ora fa passi avanti. Per questo chiedo al Governo, con un apposito ordine del giorno, di presentare un disegno di legge, perché sappiamo che le proposte d'iniziativa parlamentare non van-

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1974

no innanzi nel loro *iter* se non sono super-raccomandate.

Nell'approvare la legge del 1971 vi era stato un impegno del Governo a predisporre provvedimenti per la revisione generale del codice di navigazione per adeguarlo ai nuovi tempi e togliere quella odiosa sperequazione nei confronti di chi va in mare per lavoro. Un pescatore — ad esempio — per ottenere la licenza deve avere superato i 18 anni e non i 25, mentre per la navigazione da diporto non vi è limite d'età e un sessantenne può guidare anche una barca di 49 tonnellate. Per un pescatore occorrono anche 12 mesi di navigazione per potere essere iscritto fra la gente di mare nella prima, seconda o terza categoria e, invece, con l'articolo 1 della legge n. 50 abbiamo, facendo violenza al codice, un commercio di imbarcazioni da diporto come se tutte fossero inferiori alle 10 tonnellate, e questo per evitare — come sostiene l'onorevole Durand de la Penne — lo scandalo delle « bandiere ombra »; ma ancora oggi il 90 per cento delle imbarcazioni che superano un certo tonnellaggio battono « bandiere ombra ». Come possiamo ora superare questa sperequazione? Noi ricordiamo l'ordine del giorno che abbiamo votato nel 1971.

CALDORO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Se l'ordine del giorno è ben formulato, è rimasto agli atti e se ne sarà tenuto conto nelle conclusioni della conferenza sulla pesca.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Richiesta di un nuovo parere sul disegno di legge n. 3121.

PRESIDENTE. Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella seduta di ieri, discutendosi il disegno di legge n. 3121, relativo al potenziamento della rete ferroviaria, da più parti era stata manifestata l'intenzione di non aderire al parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali, contrario all'approvazione dell'articolo 13 del provvedimento. Propongo pertanto, in considerazione della obiettiva urgenza del disegno di legge, che la Commissione deliberi, a norma dell'articolo 93 del regolamento, di non aderire a tale parere e di richiedere

un riesame da parte della I Commissione affari costituzionali.

BAGHINO. Preannuncio il mio voto contrario alla richiesta di nuovo parere, anche perché ritengo che questa seduta non sia la sede adatta per discuterne.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di chiedere un nuovo parere sul disegno di legge n. 3121 alla I Commissione affari costituzionali.

(È approvata).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (2918).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 17 aprile 1974.

POLI, *Relatore*. Onorevole presidente, ho già avanzato una proposta che ora rinnovo brevemente. Credo che ci troviamo in un momento particolarmente delicato, che richiede una particolare attenzione e sensibilità per i problemi delle ferrovie. Non voglio far riferimento ad episodi dolorosi e macabri, ma è certo che oggi i ferrovieri prestano servizio in condizioni e in uno stato d'animo che il paese deve cercare di capire. Per queste considerazioni propongo di uscire dalla attuale situazione di *impasse* per trovare una soluzione al problema. In perfetta buona fede e senza fare alcun tentativo di salvare la situazione, credo che non si possa non tener conto che questo disegno di legge ha già avuto l'approvazione del Senato con il consenso del Governo e che è arrivato alla Camera sempre con il consenso del Governo; che vi è stato fino ad un certo punto, tanto che la I e la V Commissione hanno dato il parere favorevole al testo del Senato. Se poi vi sono stati ripensamenti o situazioni che hanno fatto sì che il Governo modificasse il suo punto di vista, bene; ma la situazione odierna richiede un riesame della questione. Si tratta di un progetto di legge urgente ed atteso da lungo tempo.

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1974

Noi abbiamo già un testo approvato dal Senato. Tale testo — ripeto — di fatto ha trovato consenziente la I e la V Commissione. Credo che non possiamo far altro che approvarlo. Non mi pare che abbiamo altra scelta.

PRESIDENTE. Desidero comunicare alla Commissione che la modifica tecnico-formale all'articolo 4 è stata apportata dal Senato con apposita correzione del messaggio. Con questa procedura tutti i problemi connessi sono stati risolti.

Ricordo che noi abbiamo approvato il disegno di legge fino all'articolo 8. A quel punto l'onorevole ministro chiese un breve rinvio, anche per decidere se adeguarsi o meno al parere formulato dalla I Commissione per quanto riguarda l'articolo 15. Se l'onorevole ministro Preti ha risolto il problema, sarà possibile andare avanti nei nostri lavori.

PRETI, Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. Desidero parlare con tutta sincerità. L'articolo 15 nel testo trasmesso dal Senato potrebbe andare bene a me, nella mia qualità di ministro dei trasporti, ma non è accettato dal Governo. D'altra parte, non possiamo andare avanti a ruota libera, senza tenere conto di ragioni di ordine generale. È un articolo che il Governo non può assolutamente accogliere. In relazione a questo è stato redatto un nuovo testo dell'articolo 15, più modesto e ridotto, che è stato mandato alla Commissione affari costituzionali per un nuovo parere. Tale Commissione, che già aveva approvato l'articolo 15 nel testo formulato dal Senato, più concessivo nei confronti dei dirigenti ferroviari, ha dato il via alla seconda formulazione, che il Governo può accettare.

Non si può approfittare del fatto che una Commissione è favorevole ad un testo di legge, per farlo approvare senza tener conto del parere collegiale del Governo e delle ripercussioni che si potrebbero avere. Vorrei accettare, quindi, l'invito che mi viene rivolto dall'onorevole Poli, ma non posso farlo, nel senso di tornare al testo originario dell'articolo 15. In questo caso, dovrei chiedere la rimessione in Assemblea del provvedimento, a norma di regolamento. Purtroppo è questa la difficile situazione nella quale mi trovo.

Senza leggere le argomentazioni tecniche del mio ufficio legislativo debbo però dire

che la legge che ha abrogato una disposizione del 1946, relativa a determinati compensi speciali, non si dovrebbe applicare al personale delle ferrovie, poiché per queste ultime non si è provveduto agli aumenti con la legge generale, ma sulla base degli accordi con le organizzazioni sindacali e con una legge diversa, che non contiene una norma abrogativa. Secondo i miei collaboratori, in sostanza, la norma abrogativa non varrebbe per le ferrovie e pertanto noi potremmo continuare a dare quei limitati compensi. È inutile scendere in questo momento nei particolari e nei dettagli tecnici. Potrei anche farlo. In queste condizioni, se come ministro dei trasporti io potessi avere il conforto di una Commissione parlamentare, la quale esprimesse un'opinione di questo genere magari attraverso un ordine del giorno, potrei anche sostenere questa tesi nei confronti degli organi di controllo e non sarei accusato di essere il ministro che effettua i colpi di Stato a favore dei propri dipendenti. In un certo qual modo, infatti, avrei dietro di me il consenso infinitamente più autorevole delle Assemblee legislative e avrei maggiori probabilità di ottenere un risultato positivo nel portare avanti questa tesi.

POLI, Relatore. Io mi auguro che veramente le parole dell'onorevole ministro siano rispondenti ad una situazione giuridicamente valutabile. Faccio osservare che agli articoli 8 e 15 di questo provvedimento si escludono esplicitamente i dirigenti. Non capisco quindi come sarebbe possibile presentare un ordine del giorno, che peraltro ho già predisposto e firmato, ma non è certamente in grado di modificare due articoli di legge che noi ci accingiamo ad approvare. A questo punto l'onorevole ministro si dovrebbe rimettere alla Commissione.

PRETI, Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. Non posso andare al di là dei miei poteri. Il Governo in questo caso dovrebbe chiedere la rimessione in Assemblea. Questa è la situazione di fronte alla quale mi trovo.

GUGLIELMINO. Desidero sottolineare di fronte alla Commissione la stranezza dello atteggiamento del Governo. Quello in discussione è un disegno di legge, d'iniziativa quindi del Governo e presentato dal mi-

nistro dei trasporti di concerto con gli altri ministri interessati; esso ha avuto l'approvazione unanime del Senato, senza opposizione alcuna da parte del Governo; alla Camera, quando iniziammo l'esame del provvedimento stesso, tutti i gruppi politici e il Governo erano pienamente d'accordo per una rapida approvazione del testo che era pervenuto dal Senato. In definitiva, soltanto la crisi di Governo ci impedì di approvare il provvedimento.

Il nuovo Governo espresse obiezioni nei confronti di alcuni articoli e, dopo aver discusso con le organizzazioni sindacali, ci presentò alcuni emendamenti, tra cui quelli agli articoli 8 e 15.

Questi emendamenti non hanno avuto il conforto dei pareri favorevoli della I Commissione affari costituzionali e della V Commissione bilancio. Ma in sede di discussione presso le stesse Commissioni il Governo non sollevò alcuna opposizione, e quindi quelle Commissioni furono unanime nel deliberare. Ora, invece, il Governo minaccia di chiedere la rimessione in aula del provvedimento, senza tener presente tutto il discorso già fatto circa le esigenze della azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e le necessità delle categorie interessate, nonché di decretare la realizzazione del piano quinquennale.

Pertanto, propongo l'unica soluzione possibile che in questo momento la Commissione possa assumere: quella di votare il testo che ci è pervenuto dal Senato.

PRETI, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Desidero fare una osservazione: l'articolo 15 non era nel testo governativo; l'articolo, insieme con altri, fu aggiunto ed approvato dal Senato. Desidero anche precisare che a chi in quella sede rappresentava il Governo sfuggì l'importanza generale degli articoli che si andavano ad approvare. Solo in un secondo momento, in sede governativa, sorsero questi problemi, e poiché il capo del Governo non sono io, debbo attenermi a quelle che sono le direttive di un organo collegiale, che ha un suo presidente.

MARZOTTO CAOTORTA. Penso che la situazione abbia una sola via d'uscita: quella indicata dal Governo, in quanto questo ha dichiarato che, ove fosse disatteso il parere della I Commissione affari costituzionali, si troverebbe costretto a ri-

chiedere la rimessione in aula del provvedimento. Ciò, a mio parere, significherebbe insabbiare il provvedimento definitivamente.

Questo progetto di legge non consta di un unico articolo, ma di vari che, ritengo, siano attesi dalla pubblica amministrazione; inoltre, la soluzione proposta dal ministro penso che sia la migliore in quanto verrebbe incontro alle esigenze di questi funzionari, in ciò confortati anche dal parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

Ecco perché ritengo che le preoccupazioni che sono state espresse si possano facilmente superare. Il fatto di aver escluso dall'articolo 8 i direttivi non coinvolge i premi; al punto in cui siamo non ha più senso l'articolo 15. Molto più seria, invece, sarebbe la proposta di un emendamento soppressivo di questo articolo e la presentazione di un ordine del giorno in cui s'impegnasse il Governo ad interpretare in questa direzione la norma.

In tale modo si eviterebbe anche un problema costituito dalla creazione di un precedente che potrebbe avere pericolose ripercussioni negli alti gradi della dirigenza dei vari Ministeri.

Abbiamo ricevuto parole di fuoco per il trattamento riservato all'alta dirigenza; non conviene riaprire una polemica o certe falle. Concludo dicendo che sarebbe opportuno presentare un emendamento soppressivo dell'articolo 15 ed un ordine del giorno che impegni il Governo a corrispondere questi premi, non considerando annullata l'attuale legislazione.

BAGHINO. Prima ci si è preoccupati di eliminare il ritardo (tra l'altro non era il caso in quanto mancava il relatore, che si era espresso contro l'articolo 13). Ora, invece, a che punto siamo giunti? Non vogliamo approvare il testo del Senato, e il Governo ha già dichiarato che chiederà la rimessione in aula del provvedimento. Pertanto, o noi approviamo quel testo oppure l'approvazione di ulteriori emendamenti comporterà fatalmente un ritardo. Siamo, quindi, di fronte alla scelta di un minor ritardo; potremmo trattenere questo provvedimento fino a domani per cercare di trovare una soluzione diversa in modo da evitare l'unico evento certo: il ritardo dell'approvazione. Propongo pertanto un rinvio di qualche ora di questa discussione,

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1974

al massimo di ventiquattr'ore, non di più. Vorrei anche ricordare che ieri sera ho appreso di persona nel corso della riunione dei capigruppo che alle ore 11 di oggi le Commissioni sarebbero state sconvocate; tenuto conto di ciò, io non ho portato con me la documentazione relativa al disegno di legge in discussione.

Chiedo pertanto un breve rinvio di questo dibattito per far decantare e chiarire la situazione e ciò anche per l'assenza del rappresentante del gruppo liberale. Infatti, o arriviamo all'approvazione del testo pervenutoci dal Senato, e allora l'emendamento già presentato dall'onorevole Alessandrini sarebbe trasformato in ordine del giorno, oppure rinviato al Senato con i nostri emendamenti, ed allora occorrerà prendere in considerazione anche quello dell'onorevole Alessandrini. Qualche ora di rinvio potrebbe riuscire utile a tutti.

GUERRINI. Circa la proposta di rinvio formulata dall'onorevole Baghino, non ho personalmente nulla in contrario ad accettarla; sarà comunque la Commissione a decidere in merito.

Vorrei piuttosto, dopo le dichiarazioni del signor ministro, fare alcune considerazioni circa il mantenimento dell'articolo 15 e l'ordine del giorno suggerito dall'onorevole Marzotto Caotorta. L'onorevole Preti è venuto oggi qui a rappresentare la volontà collegiale del Governo, e quanto meno la maggioranza di questa Commissione deve prendere atto delle dichiarazioni che egli ha fatto, riconoscendo che il signor ministro ha fatto prevalere sul suo particolare pensiero di ministro dei trasporti la volontà di tutto il Governo; bisognerebbe quindi approvare il testo del disegno di legge, stralciando l'articolo 15, che non può essere approvato.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno proposto, io non ho mai saputo che le leggi possano essere interpretate, sia pure autenticamente, con un ordine del giorno di un'assemblea legislativa. Apprezzo lo sforzo di buona volontà del relatore, che molto si è adoperato per la definizione del disegno di legge, e quello del collega Marzotto Caotorta, che ha predisposto l'ordine del giorno: vorrei però suggerire a tutti i colleghi di fare attenzione, di non prendere decisioni che sono fuori dalla norma, e che poi finirebbero con il ritorcersi contro di noi, collettivamente.

I casi, infatti, sono due: o effettivamente, su un piano meramente amministrativo, il ministro — senza incorrere in responsabilità contabili, ed avendo l'appoggio del Consiglio di Stato e dei suoi uffici — può erogare queste somme, ed allora egli non ha certamente bisogno del conforto di un nostro ordine del giorno; oppure egli non può fare tutto questo, ed allora evidentemente la Commissione non può sostituirsi alla legge, e piegare la legittimità della legge allo strumento dell'ordine del giorno.

E questo non lo dico per ostacolarla, signor ministro, ma piuttosto per metterla nella migliore situazione: lei infatti potrebbe pensare di avere, con il nostro ordine del giorno, una copertura, mentre poi, al momento dell'erogazione dei fondi, potrebbe vedersi avanzare rilievi da parte della Corte dei conti.

DAMICO. Sono d'accordo con l'onorevole Guerrini, e credo che dovremmo fare il punto su una situazione che rischia di coinvolgere anche un testo che, per altro verso, noi vorremmo approvare. Non c'è dubbio che tutti siamo convinti del fatto che ci troviamo di fronte ad una situazione anomala: se per ipotesi quella mattina, quando a suo tempo esaminammo il disegno di legge, la nostra Commissione avesse approvato il testo su cui ancora stiamo discutendo, a quest'ora esso sarebbe legge dello Stato. Questo è in sostanza il dramma che stiamo vivendo. C'è stata una crisi, ciò fa sì che ora vi siano dei ripensamenti sul testo. Noi abbiamo un disegno di legge pervenutoci dal Senato: al Senato il Governo ha manifestato di essere d'accordo su di esso, mentre ora si hanno dei ripensamenti, solo perché il testo non ha potuto essere approvato prima, per ragioni di tempo...

PRETI, Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. Alle volte non si fa in tempo a mandare istruzioni al Senato, ed allora si verificano certi inconvenienti...

DAMICO. Però il Governo ha minacciato, o comunque proposto la rimessione in Assemblea del disegno di legge nel testo già approvato dal Senato. Si tratta di un comportamento abnorme e inaccettabile. Ad un certo punto ciascuno deve assumere le proprie responsabilità. Stante gli impegni assunti dal Governo, noi saremmo disposti a

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1974

ripristinare integralmente il testo del Senato, però, ripeto, il Governo ha minacciato la rimessione in Assemblea del disegno di legge.

PRETI, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Non si tratta di una minaccia.

DAMICO. Per quanto riguarda la proposta avanzata dall'onorevole Guerrini, desidero rilevare che se il Governo non può apportare modifiche, perché queste riaprirebbero, come ha detto l'onorevole Marzotto Caotorta, il discorso sull'intera dirigenza, dobbiamo essere coscienti che è improponibile un ordine del giorno che interpreti delle disposizioni di legge; naturalmente la presidenza della Commissione dovrà prendere una decisione al riguardo. Sarebbe diverso se fosse presentato un ordine del giorno in cui si invitasse il Governo a risolvere il problema, nel pieno rispetto delle norme di legge.

Se vogliamo ancora riflettere su questo disegno di legge, facciamo pure, ma arrivati a questo punto non ne usciamo più. Possiamo anche approvare il provvedimento, ma innanzi tutto il Governo ci deve dire quale atteggiamento intende assumere: o approvare il disegno di legge nel testo originario o nel testo varato dal Senato. In questo modo ciascuno assumerà le proprie responsabilità e noi esprimeremo il nostro parere sul disegno di legge.

MARZOTTO CAOTORTA. Penso che la impostazione data dall'onorevole Damico sia, tutto sommato, esatta. Io temo che ci troviamo in una via senza uscita e occorre togliere dalle secche questo disegno di legge non certo rinviandone l'esame, perché il problema è stato ormai sviscerato.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno, posso condividere la preoccupazione dell'onorevole Guerrini e non ho alcuna difficoltà a dare un carattere più politico che giuridico all'ordine del giorno nel senso indicato dal ministro, il quale ha affermato che avrebbe bisogno di un appoggio morale o di una volontà politica generica che inviti il Governo a trovare nell'interpretazione delle leggi vigenti il modo per poter ugualmente erogare certe somme che si ritengono giustificate.

Noi non intendiamo sostituirci alla Corte dei conti, ma solo presentare e far accettare dal Governo un ordine del giorno più generico in cui, riconosciuto che a que-

sti funzionari è giusto dare un certo premio anche in considerazione delle particolari condizioni in cui si svolge il lavoro nelle ferrovie dello Stato, si impegna il Governo stesso a trovare nella legislazione vigente il modo per poter ugualmente erogare certe somme. Questo è il modo più elegante per raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissi.

Concludendo, propongo di approvare nella seduta di questa mattina il disegno di legge, sopprimendo l'articolo 15 (al riguardo ho già presentato un emendamento) e presentando un ordine del giorno del tipo che ho descritto poc'anzi.

PRESIDENTE. Ci troviamo di fronte a questo dilemma: o rinviare l'esame del disegno di legge adducendo a motivazioni l'assenza dell'onorevole Alessandrini in rappresentanza del gruppo liberale o votare l'articolo 15, facendo assumere al Governo la responsabilità di chiedere la rimessione in Assemblea del provvedimento.

PRETI, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Io non posso conoscere a priori l'orientamento della Commissione, ma ritengo che, se dopo aver votato l'articolo 15, il Governo chiederà la rimessione in Assemblea del disegno di legge, si creerà una situazione di contrapposizione fra Governo e Commissione. Io non credo che ciò sia opportuno proprio nell'interesse di quei dirigenti ferroviari di cui io mi preoccupo e altrettanto fa la Commissione. Preferirei che si rinviasse l'esame del provvedimento, come ha chiesto l'onorevole Guerrini.

POLI, *Relatore*. Sono d'accordo sul rinvio.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge SPITELLA ed altri:
« Modifiche ed integrazioni della legge 11

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1974

febbraio 1971, n. 50, contenente norme sulla navigazione da diporto (3151):

Presenti	37
Votanti	25
Astenuti	12
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	2

(La Commissione approva):

Hanno preso parte alla votazione:

Amodio, Baghino, Becciu, Belci, Bodrito Antonio, Canestrari, Dal Maso, Di Leo, Fortuna, Guerrini, Lidner, Lombardi Giovanni, Marocco, Marzotto Caotorta, Masciadri,

Merli, Miotti Carli Amalia, Pezzati, Pisano, Poli, Russo Ferdinando, Sboarina, Venturini, Vitale e Zurlo.

Si sono astenuti:

Baldassari, Ballarin, Carri, Ceravolo, Ciacci, Damico, Fioriello, Foscarini, Guglielmino, Korach, Scipioni e Skerk.

La seduta termina alle 12,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO